

# COSTANTINO IL GRANDE

DALL'ANTICHITÀ ALL'UMANESIMO  
Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico

MACERATA 18 - 20 Dicembre 1990

TOMO I

a cura di  
GIORGIO BONAMENTE  
FRANCA FUSCO

MACERATA 1992

RICCARDO FUBINI

CONTESTAZIONI QUATTROCENTESCHE  
DELLA DONAZIONE DI COSTANTINO:  
NICCOLÒ CUSANO, LORENZO VALLA

Sul tema qui affrontato, delle prime denunce sulle soglie dell'età moderna della falsità storica della Donazione di Costantino, gli studi anche recenti non fanno certo difetto. Possiamo menzionare, con l'estesa trattazione del Laehr<sup>1</sup>, il più recente libro di D. Maffei sulle interpretazioni giuridiche del *Constitutum*<sup>2</sup>, gli studi monografici su Niccolò Cusano di P. Sigmund e M. Watanabe<sup>3</sup>, le trattazioni apposite sull'opuscolo di Lorenzo Valla e sulla sua fortuna di W. Setz e G. Antonazzi<sup>4</sup>, ed infine le edizioni critiche vuoi del

---

<sup>1</sup> LAEHR, *Die Konstantinische Schenkung in der abendländischen Literatur des Mittelalters bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts*, Berlin 1926 (Historische Studien 166); ID., *Die Konstantinische Schenkung in der abendländischen Literatur des ausgehenden Mittelalters*, « Quellen und Forschungen aus den italienischen Archiven und Bibliotheken », 23 (1931-1932), pp. 120-181.

<sup>2</sup> D. MAFFEI, *La donazione di Costantino nei giuristi medioevali*, Milano 1964 (ristampa 1969; è citato in seguito come MAFFEI).

<sup>3</sup> P. E. SIGMUND, *Nicholas of Cusa and Medieval Political Thought*, Cambridge, Mass., 1963 (citato in seguito come SIGMUND); M. WATANABE, *The Political Ideas of Nicholas of Cusa, with Special Reference to his 'De concordantia catholica'*, Genève 1963.

<sup>4</sup> W. SETZ, *Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische Schenkung, 'De falso credita et ementita Constantini donatione'. Zur Interpretation und Wirkungsgeschichte*, Tübingen 1975 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, XLIV); G. ANTONAZZI, *Lorenzo Valla e la polemica sulla Donazione di Costantino, con testi inediti dei secoli XV-XVII*, Roma 1985 (citati in seguito come SETZ, ANTONAZZI).

*Constitutum* stesso, condotta da H. Fuhrmann sulla traccia di ampie ricerche sulla tradizione delle Decretali pseudo-isidoriane, vuoi dell'opuscolo del Valla, ad opera di un allievo del Fuhrmann, W. Setz<sup>5</sup>; mentre studiosi dell'Alto Medioevo hanno contribuito a far luce sulle origini del falso e sulla sua prima fortuna<sup>6</sup>; per il *De concordantia catholica* del Cusano possiamo infine contare sull'accuratissima edizione di G. Kallen<sup>7</sup>.

Così si può schematicamente riassumere la vicenda. Il *Constitutum Constantini*, dove l'imperatore appare cedere a papa Silvestro, che l'aveva convertito al cristianesimo, Roma e le province occidentali dell'Impero, non fu in origine un conio documentario in funzione di rivendicazioni politiche del papato, ma una composizione retorico-agiografica, concepita come dilatazione della leggenda di s. Silvestro, e scritta con ogni verisimiglianza da un monaco greco del monastero di San Silvestro *in capite*, affidato nel 761 a una comunità basiliana riparata a Roma in seguito alla persecuzione dell'iconoclastia<sup>8</sup>. Ciò risulta sia dalla vistosa infrazione ai principi dell'ecclesiologia romana (la primazia spetterebbe alla sede romana, non già per diritto divino, ma per concessione cesaro-papista dell'imperatore), sia ancora per i grecismi e la rozzezza linguistica del testo latino, inconcepibile nella cancelleria pontificia. Il *Constitutum*, unitamente ad altri apocrifi intesi a sanzionare l'indipendenza del potere spirituale da quello temporale, entrò a far parte, in terra di Francia, delle Decretali pseudo-isidoriane (sec.

<sup>5</sup> *Das Constitutum Constantini (Konstantinische Schenkung)*, ed. H. FUHRMANN, Hannover 1968 (MGH, *Fontes iuris Germanici antiqui*, 10); LORENZO VALLA, *De falso credita et ementita Constantini donatione*, Hrsg. von W. SETZ, Weimar 1976 (MGH, *Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters*, 10) (citato in seguito come: ed. SETZ).

<sup>6</sup> E. PETRUCCI, *I rapporti tra le redazioni latine e greche del Costituto di Costantino*, « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* », 74 (1962), pp. 45-160; R.-J. LOENERTZ, '*Constitutum Constantini*': *destination, destinataires, auteur, date*, « *Aevum* », 48 (1974), pp. 199-245; P. DE LEO, *Ricerche sui falsi medioevali. I, Il 'Constitutum Constantini': compilazione agiografica del sec. VIII. Note per una nuova lettura*, Reggio Calabria 1974 (ripubblica in appendice il *Constitutum* e la *Vita seu Actus s. Silvestri*; citato in seguito come DE LEO).

<sup>7</sup> NICOLAI DE CUSA, *De concordantia catholica*, ed. G. KALLEN, Hamburgi 1959<sup>2</sup>-1968 (*Opera omnia*, Iussu et auctoritate Academiae Litterarum Heidelbergensis, XIV<sup>1-4</sup>; citato in seguito come *Dcc*).

<sup>8</sup> Cfr. DE LEO, p. 57 s.

IX), così acquistando per la prima volta a nostra conoscenza una veste giuridica. Ma il primo papa a farne diretta menzione fu Leone IX (1053), in rapporto alle controversie destinate dallo scisma della chiesa d'Oriente. La Donazione, tuttavia, fu lungi dall'essere recepita dai papi come attestazione delle proprie prerogative: solo un cenno marginale e indiretto, per esempio, è riconoscibile nel *Dictatus papae* di Gregorio VII. Perché essa divenisse uno dei temi principali del confronto fra il potere ecclesiastico e quello civile occorre, prima, che il documento fosse compreso nella grande raccolta canonistica di Graziano (ma come *palea*, e cioè come interpolazione aggiuntiva del discepolo Pauca-palea)<sup>9</sup> e, quindi, che fosse interpretata, nell'elaborazione della dottrina teocratica, come dovuta 'restituzione' dell'imperatore fattosi cristiano al Patrimonio di San Pietro, e cioè come riconoscimento espresso delle prerogative divine del Vicario di Cristo e successore di Pietro (come avvenne particolarmente nel corso delle lotte di papi come Gregorio IX e Innocenzo IV contro Federico II). Parallelamente nella bolla *Venerabilem* di Innocenzo III (1202) era formulata la dottrina della *Translatio imperii*, che in tempo successivo si saldò con quella della Donazione: il papato, in virtù delle prerogative che Costantino aveva solennemente riconosciuto, si era fatto artefice del trasferimento del potere imperiale dai Greci ai Franchi, ponendosi con ciò come fonte di legittimazione degli imperatori stessi, che solo in virtù dell'incoronazione papale potevano essere riconosciuti come tali<sup>10</sup>. Alle rivendicazioni ierocratiche dei papi in conflitto con gli imperatori svevi, la glossa civilistica di Accursio oppose la tradizionale dottrina dualistica gelasiana (« apparet ergo quod nec papa in temporalibus nec imperator in spiritualibus debet se immisceri »); e di conseguenza, senza più preoccuparsi — come in tempi lontani Ottone III — dell'autenticità storica dell'allegazione, ne impugnò decisamente la validità giuridica. L'argomento principale era che un'alienazione anche parziale della giurisdizione imperiale avrebbe

<sup>9</sup> Cfr. MAFFEI, pp. 27-29; la Donazione fu inserita, limitatamente alla parte dispositiva del *Constitutum*, in *Decretum*, D. XCVI, c. 13 e 14 (*paleae*).

<sup>10</sup> Cfr. MAFFEI, pp. 46 ss.; e anche M. J. WILKS, *The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages. The Papal Monarchy with Augustinus Triumphus and the Publicists*, Cambridge 1963, in particolare pp. 543-547.

comportato la rovina dell'impero (« quia sic posset totum imperium perire ») <sup>11</sup>.

Con Bartolo e in genere con i commentatori del XIV secolo il confine fra le dottrine canonistica e civilistica si fa più labile. Bartolo, elencati gli argomenti in pro e contro, conclude per la validità, ma quale scelta piuttosto politica che giuridica (« ...sed volens favere Ecclesiae, dico quod illa donatio valuit ») <sup>12</sup>. Presso altri giuristi si ritrova un vero e proprio inventario delle allegazioni giuridico-pubblicistiche nell'uno e nell'altro senso, giungendo, come osserva il Maffei, a « un criterio di doppia verità » <sup>13</sup>; mentre per Baldo la donazione non era più argomento giuridico, ma articolo di fede (« Et ideo si donatio Constantini non processisset a fide catholica, sicut processit, sed a mero iure imperiali, non potuisset caput imperii officii, id est Romam, a ceteris membris mutilare, quia capitis truncatio non est pars quota, sed tota ») <sup>14</sup>. Più tardi, sul principio del secolo XV, l'influente giurista e canonista francese, Gilles Belle-mère, pur sostenitore delle ragioni papali, attestava come la credibilità del *Constitutum* fosse stata incrinata, in quanto testimonianza di parte (« et utinam alia bona multa super hoc testimonia haberemus redacta in isto sacro volumine decretorum, quia multi impugnant testimonium huius paleae, dicentes istud esse testimonium domesticum et familiare, quia ex gestis Romanae ecclesiae et pro ipsa ecclesia profertur in medium ») <sup>15</sup>. Dietro l'apparente imparzialità e l'accumulo enciclopedico delle allegazioni in pro e contro si era dunque insinuato il dubbio; e, a scisma della Chiesa aperto, la tradizione canonistica e pontificia non era considerata altrimenti che alla stregua di una delle parti in causa. In effetti il pensiero politico ed ecclesiologico radicale, malgrado condanne e scomuniche, non aveva cessato di operare, conglobando in una negazione sommaria autenticità storica e validità giuridica della Donazione. Così scriveva Ockham in *Breviloquium de principatu tyrannico* a proposito della *palea* che aveva inserito la Donazione nel *Decretum*: « verba praefata sunt apocripha, ut rationi aut cronicis et historiis

<sup>11</sup> MAFFEI, p. 66 s.

<sup>12</sup> Ivi, p. 187 s.

<sup>13</sup> Ivi, p. 168 (su Jacopo Bottrigari, † 1347).

<sup>14</sup> Ivi, p. 204.

<sup>15</sup> Ivi, p. 245.

aliisque scripturis fidedignis sint penitus postponenda »<sup>16</sup>. La giusta *ratio* si associava in tal modo alla corretta tradizione storica della Chiesa nel negar fede alle rivendicazioni temporalistiche e giurisdizionali dei papi. Parimenti Marsilio da Padova, pur in un contesto rigidamente dottrinario, lasciava trasparire il proprio scetticismo anche sul piano storico. Egli tratta infatti delle indebite prerogative, fonte di discordia, che i papi rivendicano « ex quodam edicto et dono, quod quidam dicunt per Constantinum fuisse factum beato Silvestro Romano pontifici »<sup>17</sup>. Wyclif infine, concependo la tradizione della Chiesa secondo un'ottica strettamente scritturistica, incline quindi a negar fede alle varie *traditiones hominum*, giungeva a riferire a tali tradizioni le denominazioni stesse del 'papa' e dei 'cardinali', invalse dal tempo in cui — secondo una tradizione pauperistica e valdese — « venenum infusum est in ecclesia », e cioè dal tempo della Donazione di Costantino<sup>18</sup>.

Il fatto che la Donazione fosse divenuta una dottrina istituzionale, unitamente alla presenza più o meno latente di una negazione, nonché della validità del *Constitutum*, del vigore stesso della dottrina canonistica, fecero sì che, nelle circostanze del grande scisma della Chiesa sulla fine del '300, si manifestasse una vera e propria crisi di tradizione. È precisamente nel quadro di tale crisi, che nel dibattito del concilio di Costanza — convocato dall'imperatore per risolvere lo scisma, ma anche per riformare la Chiesa ed affermare il principio della supremazia conciliare — compare per la prima volta esplicitamente una negazione dell'autenticità storica del *Consti-*

<sup>16</sup> SETZ, p. 27.

<sup>17</sup> MARSILIUS DE PADUA, *Defensor pacis*, Hrsg. von R. SCHOLZ, voll. 2, Hannover 1932-1933 (MGH, *Fontes iuris Germanici antiqui*), I, p. 131 (I, 19, § 8). Cfr. anche LAEHR II, p. 151; C. PINCIN, *Marsilio*, Torino 1967, p. 89.

<sup>18</sup> Cfr. P. DE VOGHT, *Les sources de la doctrine chrétienne d'après les théologiens du XIV<sup>e</sup> siècle et du début du XV<sup>e</sup>...*, Bruges 1954, pp. 194, 200. Il detto era entrato, per venire confutato, anche nella dottrina canonistica. Cfr. MAFFEI, p. 154 s., che cita Pierre Jame d'Aurillac (Petrus Jacobi), *Aurea Practica Libellorum*: « Et dicitur quod illa die audita fuit vox de coelo, dicens: 'Hodie infusum est venenum in Ecclesia Dei'. Sed dico quod, licet non valuerit dicta donatio de iure, tamen valet et valet, quia ex inspiratione seu dispositione divina facta fuit... Non ergo fuit infusum venenum in Ecclesia Dei, immo subsidium et adiutorium ad sustinendum Ecclesiam Dei contra paratos ad opprimendum eam ».

*tutum*, in quanto argomento distinto e preliminare rispetto a quello della validità. La testimonianza, a nostra conoscenza unica, è quella del giurista Raffaele Fulgosio, professore a Padova e commentatore del *Digestum vetus*. Come egli stesso precisa, questi non intendeva derogare ai retti termini della ragione canonica; e tuttavia riferisce di un « trattato » in tre articoli, che un innominato autore aveva presentato al concilio di Costanza, ed intorno al quale si era discusso (« in hac quaestione... tres articuli sunt faciendi, de quibus vidi dubitatum in Constantiensi concilio... Sic scribebat ille qui tractatum illum porrexit concilio »)<sup>19</sup>. Accanto e pregiudizialmente alle questioni tradizionali della validità e della revocabilità, il 'trattato' poneva, come si è detto, quello della realtà storica (« primus articulus est an donaverit »), e così si spiegava: « Circa primum, quod non fuerit facta donatio, fortiter arguo sic et persuasorier primum: nam nulla parte iuris civilis reperitur facta mentio de huiusmodi translatione urbis Romae in Sylvestrum et imperii huius urbis, nec etiam ceterarum provinciarum occidentalium. Quare enim non est facta mentio huius donationis in aliqua parte iuris civilis, sicut est facta mentio quod populus Romanus transtulit omne imperium in principem...; et quomodo est difficile quod, si facta fuisset talis donatio, post Constantinum per alios imperatores non fuisset facta eius mentio ».

Si possono osservare al riguardo tre punti importanti: 1) che l'anonimo sembra discutere le tesi di un'eminente personalità al concilio, quale il canonista F. Zabarella, per cui, in virtù della *lex regia de imperio* — secondo la quale « non tutto il potere era stato trasferito dal popolo nel principe » — Costantino, e con lui il senato e popolo di Roma avevano avuto a loro volta facoltà di trasferire il potere nel papa (« Sed Constantinus monarcha, quarto die sui baptismatis, cum omni senatu et populo Romano decrevit potestatem hanc ad Romanum pontificem pertinere in ipsa urbe »)<sup>20</sup>; 2) che l'incrinatura di credibilità della tradizione canonistico-pontificia — l'anonimo autore aveva ripetuto l'argomento del Bellemère, « quod probatio illa illius capituli nimis est domestica et familiaris, ut quis in sua causa sit testis » — aveva di riflesso accresciuta l'autorità del diritto civile, elevato a testimonianza storica

<sup>19</sup> MAFFEI, p. 264.

<sup>20</sup> Ivi, p. 259.

privilegiata ; 3) che infine la trasgressività della tesi, e conseguentemente la mancata recezione da parte del concilio, avevano imposto l'anonimato.

Non bisognò dunque attendere, come si è scritto, « la denuncia umanistica del falso », e meno ancora si era allora trattato di un « problema » che si andava « spegnendo »<sup>21</sup>. Erano mutati, questo sì, i termini della questione. La validità della Donazione, quale testimonianza storico-giuridica del primato e delle giurisdizioni di Pietro, si era affermata ormai istituzionalmente nella dottrina canonistica e, più ampiamente, in quella politico-giurisprudenziale ; e viceversa la crisi del papato, l'affermazione delle dottrine conciliaristiche, e con esse il nuovo ruolo assunto dall'Impero, come moderatore dei dissidi della cristianità ; ed ancora la risonanza nuova di dottrine radicali e riprovate, quali quelle di Marsilio, di Ockham, di Wyclif, comportarono, da un lato, l'irrigidimento della dottrina positiva<sup>22</sup> e, dall'altro, la volontà di colpirla nei punti più vulnerabili. Né mancarono infine coloro che ritennero che la crisi andasse risolta col porre su nuove e più salde basi i principî sui quali la cristianità si reggeva. Tale fu il compito che si propose al concilio di Basilea Niccolò Cusano ; e se a Costanza, dove era stato condannato Hus, la critica alla donazione di Costantino fu parimenti censurata, essa fu viceversa accolta a Basilea insieme con le pacate ed approfondite tesi del *De concordantia catholica*.

\* \* \*

Il *De concordantia catholica*, presentato da Cusano al concilio di Basilea nel 1433, consta in realtà di due parti, secondo un disegno concepito in tempi successivi e che si era venuto progressi-

<sup>21</sup> Ivi, pp. 193, 300 ; e anche *Einleitung* a ed. SETZ, p. 15 : « Die Konstantinische Schenkung war damals kein beherrschendes Thema der politischen Theorie mehr ».

<sup>22</sup> Il canonista Antonio da Budrio (c. 1338-1408) appare il primo ad avere accostato l'invalidazione della Donazione all'eresia : « Et ideo nolo in dubium revocare quod determinat ecclesia : quia non longe foret ab haeresi, et teneo quod donatio valeat » (MAFFEI, p. 254). In seguito, dopo il concilio di Basilea e l'intervento del Valla, tale posizione si sarebbe ulteriormente irrigidita. Per es. il canonista padovano Alessandro Nievo, poco oltre la metà del secolo, estendeva « ai negatori dell'autenticità l'accusa



vamente allargando <sup>23</sup>. I primi due libri comprendono le concezioni ecclesiologiche dell'autore, e con esse la sua volontà di portare, nell'aspra controversia in corso tra papa e concilio, una parola equilibrata e moderatrice (si ricorda al riguardo che Cusano scriveva mentre Eugenio IV non aveva ancora riconosciuta la legittimità del concilio: lo avrebbe fatto, provvisoriamente, solo sulla fine dell'anno) <sup>24</sup>. L'opera si aggira intorno a due concetti fondamentali, quello della necessaria salvaguardia dell'ordinamento gerarchico del mondo, specchio di quello teologico e metafisico, e l'altro, di impronta giuridica, della legittimazione del potere attraverso il consenso. Il primato della *sedes Romana* non era negato, ma l'infallibilità era riconosciuta, non alla persona del papa, ma al 'sinodo del patriarcato di Roma', equivalente per dignità al concilio universale. Alla persona del pontefice era riconosciuto un primato di governo (« libera potestas administrandi ») <sup>25</sup>, nonché la facoltà di convocare e presiedere il concilio universale; ma la rappresentatività non si estendeva alla capacità di interpretare l'ispirazione divina della Chiesa in materia di fede (in tal senso il papa non 'rappresentava' la Chiesa se non « confusissime »), mentre il consenso collegiale dell'episcopato e delle gerarchie ecclesiastiche (il laicato, ad eccezione della figura sacrale dell'imperatore, veniva escluso) valeva di conferma della validità e dell'ispirazione divina dei decreti. Il fondamento di tali concezioni non era strettamente scritturistico, ma, in senso lato, giuridico. Cusano poggia infatti scientemente sui canoni contenuti nel *Decretum Gratiani*, sviluppando gli aspetti collegiali e corporativi delle antiche dottrine ecclesiologiche ivi contenute. Il *De concordantia catholica*, si è scritto,

---

che Antonio da Budrio aveva mosso ai sostenitori dell'invalidità della Donazione: «...Nam negans canones esse veros, incurrit haeresim» (ivi, p. 303 s.); cfr. anche ANTONAZZI, p. 130.

<sup>23</sup> Cfr. SIGMUND, p. 131 s.; è anche utile la traduzione e presentazione dell'opera in NICCOLÒ CUSANO, *Opere religiose*, a cura di P. GAIA, Torino 1971.

<sup>24</sup> Il *Dcc* fu presentato al concilio nel novembre 1433; solo il 15 dicembre Eugenio IV, con la bolla *Dudum sacrum*, riconosceva il concilio senza riserve; cfr. KALLEN, *Cusanus-Studien*, III (cit. oltre, n. 63), pp. 11-18; F. DELARUELLE, P. OURLIAC, e E.-R. LABANDE, *Storia della Chiesa...*, XIV/1, *La Chiesa al tempo del Grande Scisma e della crisi conciliare*, Torino 1967, pp. 344-346.

<sup>25</sup> SIGMUND, p. 176.

«relies upon the records of early councils, and especially on the quotations of theories contained in the *Decretum*», nell'intento di 'riconciliare' affermazioni contraddittorie, «and establish a synthesis of the papalist and the conciliarist positions which would satisfy both sides»<sup>26</sup>. Si trattava insomma di ristabilire, nelle prospettive del XV secolo, quella *Concordantia discordantium canonum*, che era stata l'obiettivo di Graziano, e così ritrovare, in un'età di conflitti, la *concordantia* universale. Scrittura e tradizione, gerarchia e collegialità, papa e concilio avrebbero così trovato il loro punto di equilibrio, nel ristabilimento della più antica ed autentica dottrina cristiana. Sul finire del libro II l'intento di Cusano si precisa ulteriormente. Egli afferma — come effettivamente dobbiamo fargli fede — di aver soltanto allora letto l'opera di «un certo Marsilio da Padova», che aveva negato la venuta di s. Pietro a Roma, e con essa la linea di successione apostolica del papato, e che si era inoltre indebitamente fondato su luoghi unilaterali di s. Agostino, «invalidando tutti gli altri argomenti contrari con l'affermazione che non siamo costretti a credere alle autorevoli testimonianze dei Dottori se non in quanto si fondano sul canone della Bibbia»<sup>27</sup>.

Pur ammettendo che prima d'allora Cusano non avesse avuto alcuna conoscenza del *Defensor pacis*, è tuttavia indubbio che le proposizioni conciliaristiche che egli presentava a Basilea intendevano anche portare una posizione mediatrice rispetto alle tradizioni radicali trecentesche, rinfocolate nell'età del Grande Scisma. Ma al tempo stesso, stimolato da Marsilio (alcune delle cui proposizioni egli riecheggia implicitamente, dissimulate sotto il nome di Aristotele, nel proemio al libro III)<sup>28</sup>, egli allargava l'opera alla considerazione del potere civile (e cioè essenzialmente, nella sua ottica, dell'Impero), secondo assunti di rigoroso dualismo, e secondo un ricercato parallelismo con l'organizzazione ecclesiastica, nel temperare il principio gerarchico con la legittimazione attraverso consenso.

È a tale proposito che compare — stavolta recepita e legittimata dal concilio — la critica alla Donazione di Costantino e, di

<sup>26</sup> Ivi, p. 160 s.

<sup>27</sup> Dcc, II, 24, §§ 256, 265; *Opere religiose*, pp. 381 s., 390.

<sup>28</sup> Cfr. SIGMUND, p. 189 s.; e anche ID., *The influence of Marsilius of Padua on XVth-century conciliarism*, «Journal of the History of Ideas», 23 (1962), pp. 392-402 (in particolare pp. 395 ss.).

seguito, quella alla dottrina connessa della *Translatio imperii*<sup>29</sup>. Ma prima che ci soffermiamo, bisogna considerare un aspetto, più latente ma certamente non di minore importanza, di tali assunti di critica storico-canonistica. Scrive infatti Cusano, dopo aver svolto gli argomenti contro l'autenticità della Donazione: «Sunt meo iudicio illa de Constantino apocrypha, sicut fortassis etiam quaedam alia longa et magna scripta sanctis Clementi et Anacleto papae attributa, in quibus volentes Romanam sedem omni laude dignam plus, quam ecclesiae sanctae expedit et decet, exaltare se penitus aut quasi fundant» (tali epistole non sono infatti menzionate nelle scritture patristiche autentiche o nelle memorie dei concili; l'epistola di Clemente appare inoltre come scritta a s. Giacomo, fratello del Signore, morto otto anni prima di Pietro, mentre è tradizione che Clemente fosse stato il successore di Pietro; ma anche questo è dubbio, visto che uomini santi come Girolamo, Agostino, Ottato di Milevi non inserirono Clemente nel catalogo dei papi; in tali epistole è questione infine «de episcoporum a sacerdotibus differentia, quae longo tempore post hoc, ut Hieronymo placet et Damaso, in ecclesia exorta est») <sup>30</sup>. Ora, come già aveva indicato l'apparato del Kallen, senza che tuttavia, a mia conoscenza, l'osservazione sia stata ripresa da altri, la critica all'epistola di s. Clemente, con cui si apriva la celebre collezione delle Decretali pseudo-isidoriane, è direttamente tratta dal *Defensor pacis* di Marsilio da Padova («Propter que eciam evidencius intuenda debet nos non latere, quod hec nomina: *presbyter* et *episcopus*, in ecclesia primitiva fuerunt synonyma, quamvis a diversis proprietatibus eidem imposita fuerint» ecc.) <sup>31</sup>. In Marsilio il discorso è introdotto nell'ambito della polemica negazione che Cristo avesse investito Pietro di prerogative speciali, citando al riguardo s. Girolamo, che così, secondo la glossa ordinaria, commentava *Mt.* 16, 19 («Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis, et quodcumque solveris super

<sup>29</sup> *Dcc*, III, 2-3, §§ 294-324.

<sup>30</sup> Ivi, §§ 307-310. Si noti che in *Dcc*, II, 17, § 152, la lettera dello pseudo-Clemente era stata in un primo momento citata come autentica, salvo poi anticipare i dubbi sull'autenticità esposti al § 309, così soggiungendo: «Ma poiché la Chiesa non disprezza tale lettera — e questo è sufficiente — è chiaro che» ecc. (*Opere religiose*, p. 279 s.).

<sup>31</sup> *Defensor pacis*, II, 15, § 5. L'autorità di s. Girolamo, addotta da Cusano, è quella più ampiamente citata in Marsilio.

terram erit solutum et in caelis »): « Habent quidem eandem iudiciariam potestatem alii apostoli... Habet omnis ecclesia in presbyteris et episcopis »<sup>32</sup>. L'assunto principale di Marsilio era, come si è accennato, di negare il primato di Pietro, la cui diretta discendenza apostolica nel successore aveva costituito l'oggetto dell'epistola apocrifia di s. Clemente a s. Giacomo, denunciata come si è visto dal Cusano. Ma qui pure l'argomento è direttamente ripreso da Marsilio: « Quod autem inducebatur de Clementis epistola, que intitulatur *Ad Jacobum fratrem Domini*, non recipio tamquam certum; nam epistolam fuisse Clementis valde suspectum est propter plura in ipsa contenta »<sup>33</sup>.

L'apocrifo attribuito a s. Clemente informava s. Giacomo, vescovo di Gerusalemme, delle ultime volontà di Pietro, che investiva il successore delle prerogative ricevute da Cristo: « Io... impartisco a lui l'autorità di legare e di sciogliere, di modo che qualunque cosa egli deciderà sulla terra, sarà approvata in cielo, perché egli legherà ciò che deve essere legato e scioglierà ciò che deve essere sciolto ». Il proposito era quello di « determinare la natura giuridica dell'unico e solo successore di Pietro, che era così nettamente contraddistinto rispetto a tutti gli altri vescovi »<sup>34</sup>; e così prosegue l'Ullmann: « In questo documento era certamente latente l'idea di una monarchia concepita in senso giuridico. Lo sviluppo giuridico successivo del papato come istituzione dovette moltissimo a quest'Epistola, che fu citata innumerevoli volte fino al XVI secolo. Inoltre, a partire dall'inizio del V secolo e per tutto il millennio successivo... i versetti determinanti di Matteo divennero l'elemento fondamentale, esplicito o implicito, di ogni documento, dichiarazione o comunicazione ufficiale. Insomma la traduzione latina di questo documento cristallizzò l'attenzione sull'importanza ideologica e giuridica del passo di Matteo. Di conseguenza esso divenne uno degli assiomi del papato medievale ». (Di minore rilievo è la critica del Cusano al decreto di Anacleto, che seguiva immediatamente l'epistola di Clemente nella serie delle Decretali pseudo-isidoriane, e che forse fu anch'essa indotta da un luogo di Marsilio)<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> Ivi, § 4.

<sup>33</sup> Ivi, II, 28, § 4.

<sup>34</sup> Cfr. W. ULLMANN, *Il papato nel Medioevo*, Bari 1975, p. 13 s.

<sup>35</sup> Lo pseudo-Anacleto, il cui « decreto » segue immediatamente, nella collezione delle Decretali pseudo-isidoriane, l'epistola dello pseudo-Cle-

Il diretto, se pur dissimulato, riferimento a Marsilio, e particolarmente in tali spunti di critica storica, è essenziale per intendere i propositi del Cusano. Viene così precisata, in via di dottrina, la netta separazione di potere ecclesiastico e potere civile; separazione che era andata travolta dal radicalismo consequenziario di Marsilio, per cui tale è la « concentrazione di potere nella figura del *principans*, che, assommando in sostanza alla sua autorità esecutiva anche lo stesso potere originario del *legislatore*, è davvero il detentore di un'autorità praticamente illimitata »<sup>36</sup>. Nel contempo la separazione, in Cusano — per la verità più evidente nell'ambito del potere ecclesiastico che in quello civile —, tra la funzione normativa, alta e solenne, del legislatore, e l'ordinario governo amministrativo e giudiziario, ha rappresentato agli occhi di studiosi del diritto e delle istituzioni un concetto così rilevante, da scorgervi una svolta rispetto alla concezione medievale del potere in quanto *jurisdictio* <sup>37</sup>.

Ma di qui anche discende il largo ricorso all'argomento storico, come a voler risalire alle radici autentiche della dottrina canonica, vanificata nello scritturismo dottrinario di Marsilio; né tali ricerche erano condotte nello spirito di una generica 'filologia umanistica', ma nel senso, bene intrinseco alla tradizione scolastica (e tanto più di una scolastica del diritto), di ritrovare conferme nelle fonti normative originali ed autentiche. Così appunto avverte la *Praefatio* all'opera intera: « Originalia enim multa longe ab usu perdita per veterum coenobiorum armaria non sine magna diligentia collegi. Credant igitur qui legerint, quia omnia ex antiquis originalibus, non ex cuiusque abbreviata collectione, huc attracta sunt »<sup>38</sup>.

---

mente, è menzionato in *Defensor pacis*, II, 15, § 12, in quanto testimone che il primato di Pietro era in realtà derivato da un libero atto elettivo degli apostoli.

<sup>36</sup> Cfr. MARSILIO DA PADOVA, *Il difensore della pace*, a cura di C. VASOLI, Torino 1960, p. 56.

<sup>37</sup> Cfr. al riguardo P. COSTA, « *Jurisdictio* ». *Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969; e anche SIGMUND, p. 180: « ...The pope has jurisdiction, but only the council has the legislative power » ecc.

<sup>38</sup> *Dcc, Praefatio*, § 2; cfr. al riguardo N. GRASS, *Cusanus als Rechtshistoriker und Jurist*, in *Cusanus Gedächtnisschrift im Auftrag der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck*, hrsg. von N. GRASS, Innsbruck-München 1970, pp. 101-210 (particolarmente p. 107).

Di tal natura è la critica alla Donazione di Costantino, dove Cusano, dichiarando di rinunciare alle tradizionali disquisizioni sulla validità (le « quaestiones variae et prolixae » dei « moderni doctores », in base alle quali, egli osserva in rapporto all'accumulo nella tarda giurisprudenza delle argomentazioni in pro e contro, la questione non poteva essere risolta, « nec solvetur verisimiliter unquam »), affronta decisamente l'argomento, quasi del tutto trascurato (« quoniam paene omnium sententia indubitata est »), dell'autenticità <sup>39</sup>.

Due aspetti richiamano particolarmente l'attenzione nella duplice e interconnessa disquisizione storica di Cusano sulla Donazione di Costantino e la *Translatio imperii*. In primo luogo si tratta di un discorso strettamente riferito all'ambito politico, non ecclesiologico (sono infatti poste in apertura del III libro, come dimostrazione preliminare dell'assunto: « quomodo ipsum imperium a Deo sit ») <sup>40</sup>. Cusano prende in tal modo le distanze da Marsilio, che con Ockham e con l'anonimo presentatore, al concilio di Costanza, del 'trattato' di cui ci accerta il Fulgosio, aveva lasciato trasparire il proprio scetticismo anche sul piano storico <sup>41</sup>. In lui, ora, l'aspetto storico acquistava una sua autonomia (o, quanto meno, una sua più rilevata dimensione) rispetto a quello strettamente giuridico-dottrinale, nel punto stesso in cui — contrariamente alla negazione di Marsilio, presso il quale, si è osservato, « there is an almost total absence of references to the *Decretum* of Gratian » <sup>42</sup> — egli si riallacciava di proposito alla più 'autentica' tradizione canonica. Così scrive infatti: « Relegi omnes, quas potui, historias, gesta imperialia ac Romanorum pontificum, historias sancti Hieronymi, qui ad cuncta colligendum diligentissimus fuit, Augustini, Ambrosii ac aliorum opuscula peritissimorum, revolve gesta sacrorum conciliorum, quae post Nicaenum fuere, et nullam invenio concordantiam ad ea, quae de illa donatione leguntur » <sup>43</sup>. La trattazione storica è quindi condotta strettamente all'interno della tradizione canonica (quella appunto dei 'libri approvati') e la dimostrazione è essenzialmente fondata su tre punti principali, oltre naturalmente a quello *ex silentio* ora menzionato. Il primo è l'assenza del *Constitutum* (in-

<sup>39</sup> Dcc, III, 2, § 294.

<sup>40</sup> Ivi, I, § 293.

<sup>41</sup> Cfr. sopra, nn. 16-19.

<sup>42</sup> SIGMUND, p. 89.

<sup>43</sup> Dcc, III, 2, § 295; cfr. anche GRASS, p. 118.

serito poi, si ricorda, come *palea*) dalla raccolta originale di Graziano: « Nec unquam legi aliquem Romanorum pontificum usque ad tempora Stephani II in illis locis sanctum Petrum aliquid iuris praesumpsisse habere. Haec credo vera esse non obstante famosa opinione de contrario, quae in *Palea* habetur *Constantinus* 96 di. Quoniam absque dubio, si non fuisset illud dictamen apocryphum, Gratianus in veteribus codicibus et canonum collectionibus invenisset. Et quia non invenit, non posuit. Unde qui postea addidit, pro *palea* ita illam confictam scripturam posuit, sicut multa alia inveniuntur ex apocryphis libris nostris inscripta » <sup>44</sup>.

Il secondo, consecutivo, è quello della dubbia autorità della leggenda di s. Silvestro, matrice del *Constitutum*, secondo il cosiddetto *Decretum Gelasianum de libris recipiendis et non recipiendis*, accolto in *Decretum*, D. XV, c. 3, *Palea* § 19: « Rogo videatur 15 di. *Sancta Romana* illa approbatio, et invenietur pauci roboris, quia dicit auctorem ignorari et tamen per catholicos legi, et eapropter legi posse. Qualis sit approbatio ista quisque considerare potest » <sup>45</sup>. Si trattava, in altri termini, di una pia leggenda, che veniva recitata per edificazione nelle chiese, ma senza espresso riconoscimento canonico, su cui fondare una dottrina storico-giuridica <sup>46</sup>.

Ed infine, e questo costituisce il terzo ed ultimo punto, la versione agiografica del battesimo di Costantino da parte di Silvestro era smentita dall'autorevole testimonianza del *Chronicon* di s. Girolamo, modernamente ripresa nel vulgato *Speculum historiale* di Vincenzo di Beauvais, secondo cui Costantino fu battezzato solo in punto di morte da Eusebio, vescovo ariano: « Ego legi in *Vincen-tio historiarum* XXIV libro in fine secundum s. Hieronymum Constantinum uxorem Faustam et filium Crispum crudeliter occidisse et in extremo vitae ab Eusebio Nicomediae episcopo in Arrianam haeresim declinasse ». Sicché, conclude Cusano: « Quis non crede-

<sup>44</sup> Ivi, § 300.

<sup>45</sup> Ivi, § 302.

<sup>46</sup> Si ricorda al proposito che J. Gerson poneva le pie credenze all'ultimo grado delle verità di fede, direttamente o indirettamente contenute nella Scrittura: « Sextus gradus... veritates illae quae tantummodo faciunt ad nutriendam vel fovendam devotionem... de talibus eligibilis est pie dubitare quam temere definire » (*Declaratio veritatum quae credendae sunt de necessitate salutis*, in DE VOOGHT, *Les sources*, p. 247).

ret potius Hieronymo approbato, quam ignoti auctoris scripturis, quae apocryphae dicuntur, quando auctor ignoratur? »<sup>47</sup>.

Come si è qui veduto, in Cusano l'esegesi storica è introdotta come complemento di quella teologica e canonistica, a conferma dei punti salienti della tradizione, o viceversa per sgomberare il campo di tradizioni più incerte o più recenti, quali appunto la Donazione e la dottrina ierocratica che vi si era appoggiata. Si sarebbe così fondato, su basi certe ed al riparo dagli attacchi avversari, quel retto e concorde ordinamento del mondo, che egli vagheggiava e pubblicamente proponeva all'attenzione del concilio: « Non opus foret divinam ipsam omni laude superexcellentissimam Romanam primam sedem se hiis ambiguis iuvare argumentis... — sufficienter quidem et multo elegantius veritas ipsa ex usitatis certis et approbatis sacris scripturis et doctorum scriptis absque haesitatione haberetur —... Ego solum, quae diligenti inquisitione, quam pro veritate scienda reperire potui, scribo, salvo in omnibus iudicio sacrae synodi »<sup>48</sup>.

\* \* \*

Che il *De concordatia catholica*, testo sicuramente moderato, ma fermo nel principio della collegialità e del consenso, fosse stato allora pienamente recepito, essendo adoperato — come si è scritto — « as a sort of text-book by the council »<sup>49</sup>, è confermato da più di un segno. Prima della nuova e definitiva rottura tra papa e concilio nel 1437 (quando anche Cusano abbracciò la parte di Eugenio IV) l'invalidazione storica della Donazione di Costantino era divenuta ormai un fatto pubblico. Oltre ai memoriali di Leonardo Teronda del 1435, particolarmente significativa è l'ammissione dello stesso legato papale, Ambrogio Traversari, che, nella difesa delle ragioni del papato, dichiarava espressamente, ancora nel 1435, di prescindere dall'argomento della Donazione<sup>50</sup>.

E veniamo con questo all'opuscolo del Valla, *De falso credita et ementita Constantini donatione*, composto presso la corte di Al-

<sup>47</sup> Dcc, III, 2, § 304.

<sup>48</sup> Ivi, §§ 310-311.

<sup>49</sup> Cfr. C. B. COLEMAN, *Constantine the Great and Christianity: Three Phases, the Historical, the Legendary, and the Spurious*, New York 1914, p. 190; e anche WATANABE, *The political ideas*, p. 150.

<sup>50</sup> Cfr. SETZ, p. 29 s.



fonso d'Aragona a Capua fra aprile e maggio 1440<sup>51</sup>. La determinazione della data — di cui siamo accertati da dati storici obiettivi — è per più aspetti importante. La situazione che aveva ispirato la proposta del Cusano, di viva e condivisa fiducia nelle capacità del concilio di riscuotere il consenso della Chiesa universale e di realizzare le più alte aspirazioni alla riforma e alla pacificazione ecumenica, era ormai tramontata. Nel 1437 Eugenio IV e il concilio si erano scambiati reciproche condanne e disconoscimenti. Secondo la prospettiva papale, il concilio legittimo era ora quello trasferito nella sede di Ferrara (e poi Firenze), per attuare l'unione con la Chiesa d'Oriente; mentre i padri conciliari di Basilea, in un processo di radicalizzazione, erano giunti fino alla deposizione di Eugenio e alla nomina dell'antipapa Felice V (1439). I più prestigiosi fra i principi secolari, l'imperatore Alberto II d'Asburgo (e poi, dal 1440, Federico III) e Carlo VII di Francia, si erano dichiarati per la 'neutralità', auspicando — senza più riconoscere né il papato legittimo di Eugenio, né il concilio rimasto a Basilea — la convocazione di un 'terzo concilio' sotto gli auspici e il controllo dei principi stessi, che in tal modo trovavano anche la via per rafforzare il controllo sulle chiese locali<sup>52</sup>. Diversa e più spregiudicata fu la politica di Alfonso d'Aragona, presso cui operava il Valla. Venuto ad aperto conflitto con Eugenio IV per il favore da questi accordato a Renato d'Angiò, suo rivale per l'investitura sul regno di Sicilia, fin dal 1436 aveva inviato una delegazione solenne al concilio di Basilea, avendo come suo avvocato, nonché autorevole sostenitore del conciliarismo, il celebre canonista Niccolò Tudeschi, l'abate 'Panormitano'. Negli anni 1439-1442, dunque nel pieno delle circostanze in cui fu concepito il polemico opuscolo del Valla, senza propriamente aderire al

---

<sup>51</sup> Per tutto quest'aspetto, cfr. M. Fois S.J., *Il pensiero cristiano di Lorenzo Valla nel quadro storico-culturale del suo ambiente*, Roma 1969 (Analecta Gregoriana 174), particolarmente pp. 296-314 (citato in seguito come Fois).

<sup>52</sup> Cfr. A. BLACK, *Monarchy and Community. Political Ideas in the Later Conciliar Controversy, 1430-1450*, Cambridge 1970, in particolare pp. 80-124 (citato in seguito come BLACK); e, per alcuni aspetti, si veda pure il mio saggio *Lorenzo Valla tra il concilio di Basilea e quello di Firenze, e il processo dell'Inquisizione*, in *Conciliarismo, Stati nazionali, inizi dell'Umanesimo*, Atti del XXV Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 1988, Spoleto 1990, pp. 287-318 (in particolare p. 303; citato in seguito come FUBINI, *L. Valla*).

concilio di Basilea e alla causa dell'antipapa, il sovrano aragonese fu con questi in trattativa per conquistare in loro nome Roma e lo stato della Chiesa, avendo in cambio l'investitura regale (e la situazione fu particolarmente tesa nel 1440, quando Alfonso ebbe a temere che le milizie pontificie scendessero apertamente in soccorso della causa angioina)<sup>53</sup>. La trattativa era ancora viva nel 1443, quando — anche per le preoccupazioni che gli provenivano dalla politica ecclesiastica francese — Eugenio IV venne a patti con Alfonso, con il trattato di Terracina del 14 giugno di quell'anno.

Ora, l'exasperarsi della controversia, giunta fino allo scisma, nonché il suo scivolamento da un piano ecclesiologico ad uno ormai prevalentemente politico (e politico-militare), sono bene riflessi nello scritto del Valla. Esso ricapitola infatti i termini dell'antico dibattito, facendo retoricamente interloquire, nell'ordine, i figli di Costantino, che si erano visti indebitamente privare dei diritti di successione ereditaria, appunto secondo le obiezioni della giurisprudenza civilistica; assume quindi la parola un rappresentante del 'senato e popolo di Roma', per protestare, ancora secondo i principî romanistici di unità della sovranità, contro l'indebita alienazione, minacciando, secondo l'argomentazione consueta, di rivendicare i diritti mai del tutto alienati con la *lex regia*; ed infine, con gli accenti spiritualistici e pauperistici, che, ricchi di tradizione, erano in quel tempo rinfocolati dalla predicazione husita, interloquisce Silvestro, che proclama l'incompatibilità della missione cristiana con le ricchezze ed il potere<sup>54</sup>. Ma, prima di tutti questi, prima cioè di tale amplificazione retorica delle tradizionali argomentazioni giuridico-dottrinali, Valla immagina di prendere egli stesso la parola, «quasi in contione regum ac principum orans», come se cioè si trovasse di fronte a quel 'terzo concilio', che era allora auspicato dai più grandi principi europei: il suo pensiero era

<sup>53</sup> Cfr. FOIS, p. 310.

<sup>54</sup> Cfr. *De falso credita*, ed. SETZ, I, §§ 13-27. Nelle citazioni dell'opuscolo, seguo la ripartizione in sei parti dell'ed. SETZ (più un prologo ed una *Peroratio* conclusiva), indicandole colla numerazione romana, a cui si aggiunge la numerazione progressiva dei paragrafi, indicati con cifra araba. I paragrafi corrispondono a quelli delle vecchie edizioni, ed è mediante essi che ci si può raccordare con la traduzione del Radetti, in L. VALLA, *Scritti filosofici e religiosi*, Introduzione, traduzione e note a cura di G. RADETTI, Firenze 1953, pp. 285-375.

infatti che « mea oratio in manus eorum ventura est », così prefigurando i più diretti destinatari del suo scritto <sup>55</sup>.

Certamente non mancano, nel corso dell'opuscolo, riferimenti alla dottrina e alla vicenda conciliare. Per esempio, fin dal *Proemio* Valla fa espresso riferimento a quei pontefici recenti, « quos ab inferioribus... reprehensos scimus, ut taceam condemnatos », vale a dire a quei papi che erano stati deposti dal concilio di Costanza, per non parlare della vicenda ancora irrisolta del conflitto fra Eugenio IV e i padri di Basilea <sup>56</sup>. Tuttavia, come si vede, il punto di vista — ostentatamente trasgressivo e anti-gerarchico — è in certo senso è ancor meno filo-conciliare di quanto non fosse avverso al papa e alla tradizione pontificia. Quale fautore del conciliarismo avrebbe gradito di vedersi definire come « inferiore »? E quale sostenitore del papato avrebbe accettato un tale ribaltamento di elementari principî canonistici? <sup>57</sup>. E difatti nella *Peroratio*, posta a conclusione dell'opuscolo, Valla nega, almeno per il momento, di mirare a una sovversione del papato mediante l'incitamento di « principi e popoli », ma piuttosto a mettere in guardia il papa stesso, « edoctus veritatem », sì da indurlo a moderarsi spontaneamente <sup>58</sup>. È qui riconoscibile la linea politico-propagandistica di Alfonso: premere cioè sul papato con le più gravi minacce (anche Valla non manca di preannunciare una seconda e più grave orazione) per poi costringerlo a scendere a patti <sup>59</sup>.

<sup>55</sup> Ivi, I, § 7, p. 62.

<sup>56</sup> Ivi, prologo, § 3, p. 58 s.

<sup>57</sup> L'ed. SETZ rimanda a *Decretum*, D. XXI, c. 4: « non posse quemquam, qui minoris auctoritatis est, eum, qui maioris est potestatis, iudiciis suis addicere ».

<sup>58</sup> Cfr. *Peroratio*, § 99, p. 175 s.: « Verum ego in hac prima nostra oratione nolo exhortari principes ac populos, ut papam effrenato cursu volitantem inhibeant eumque intra suos fines consistere compellant, sed tantum admoneant, qui forsitan iam edoctus veritatem sua sponte ab aliena domo in suam et ab insanis fluctibus saevisque tempestatibus in portum se recipiet ».

<sup>59</sup> È al riguardo caratteristica l'elusiva menzione dell'antipapa Felice V: « Hoc loco libet vos nuperrimi, licet defuncti estis, convenire et te, Eugeni, qui vivis, cum Felicis tamen venia: cur donationem Constantini magno ore iactatis...? » ecc. (II, § 32, p. 90 s.). Valla, con ciò, riconosce il papato legittimo di Eugenio, che era stato deposto dal concilio di Basilea, ma usando parole di riguardo al competitore eletto in sua vece: in altri termini, egli si schiera su di una posizione abbastanza simile a quella

E tuttavia, malgrado gli aspetti occasionali e i condizionamenti politici, l'opuscolo sulla Donazione di Costantino è opera radicale, bene in armonia con gli assunti più audaci del suo autore <sup>60</sup>. C'è da chiedersi a tale proposito come il Valla si atteggi, coerentemente alle proprie prospettive culturali, nei confronti delle ideologie e delle controversie del suo tempo, e particolarmente se il suo opuscolo denoti una conoscenza della disquisizione, se non del trattato intero, del Cusano, nonché, possibilmente, della sua più lontana matrice, il *Defensor pacis* di Marsilio da Padova. Che Valla tenesse presente Cusano, è asserito come buona probabilità dal Coleman <sup>61</sup>. Più recentemente, tuttavia, tale circostanza è stata messa in dubbio, fra gli altri argomenti, per ricorrere il Valla a uno scritto dello pseudo-Melchiade, dichiarato apocrifo dal Cusano, e M. Fois, autore di una delle più attente ricostruzioni della situazione da cui nacque l'opuscolo, afferma che « la *Declamatio* valliana sembra indipendente dai due scritti precedenti (del Cusano e di L. Teronda), benché non si possa escludere che alla corte di Alfonso fosse giunta qualche notizia sul contenuto essenziale della confutazione del Cusano »; su posizione prudente, ancorché propenso a vedere nella dissertazione del Valla un « approfondimento e completamento » di quella del Cusano, si mantiene il Setz; mentre l'Antonazzi, pur incline a una risposta negativa, soggiunge: « Non sappiamo se la questione della interdipendenza potrà avere una risposta definitiva » <sup>62</sup>.

Ora a me pare assai poco verisimile che alla corte di Alfonso — che fin dal 1434 aveva mantenuto un suo inviato al concilio, e che dal 1436 vi era presente con una delegazione solenne capeggiata dal Panormitano — fosse ignorato uno scritto tanto ufficiale come il *De concordantia catholica*, ed ancor più che Valla abbia

---

dei 'neutrali'. Tuttavia, come poi ripete in conclusione dell'opuscolo (cfr. sopra, n. 58), egli minaccia un secondo e più grave intervento: « Sceleratissimi homines non intelligunt Silvestro magis vestes Aaron, qui summus Dei sacerdos fuerat, quam gentilis principis fuisse sumendas. Sed haec alias erunt exagitanda vehementius » (IV, § 49-50, p. 116).

<sup>60</sup> Mi permetto di rinviare al riguardo alla mia recensione a SETZ, in « Studi medievali », 3 ser., XX (1979), pp. 221-228; e anche oltre, n. 122.

<sup>61</sup> Cfr. COLEMAN, l. cit. (qui sopra, n. 49): « Valla's treaty is longer, more rhetorical, and much better known; but Valla in all probability had his work to guide him ».

<sup>62</sup> Cfr. FOIS, p. 320; SETZ, p. 25; ANTONAZZI, p. 93 s.

potuto discutere indipendentemente di un tema divenuto allora di attualità come la Donazione di Costantino. Poco conforto, a tal fine, possiamo avere dalla tradizione testuale del *De concordantia*, anche se non mancano segni indiretti di una sua precoce circolazione in ambiente italiano e curiale <sup>63</sup>. Gli indizi esterni non potranno quindi che essere congetturali: e fra questi porremo il richiamo temporaneo del Panormitano nel 1439, per essere poi rimandato a Basilea nel 1441 <sup>64</sup>. Sappiamo ora che più tardi, nel 1444 — quando questi fu definitivamente richiamato da Alfonso, ormai pacificato col papa — Valla gli si rivolse per veder confortata una sua proposta di emendazione testuale al *Decretum*; proposta che, per inciso, sarebbe poi stata all'origine della denuncia e del processo inquisitoriale <sup>65</sup>. Valla aveva dunque con lui una qualche confidenza, ed è quindi verisimile che gli si fosse rivolto anche in precedenza, a proposito appunto di quella « rem de iure », come chiamava l'opuscolo sulla Donazione, che andava allora componendo <sup>66</sup>. E per un protagonista del concilio, qual era il Tudeschi, Cusano e Marsilio da Padova erano sicuramente letture molto attuali <sup>67</sup>.

<sup>63</sup> Cfr. G. KALLEN, *Cusanus-Studien, VIII. Die handschriftliche Überlieferung der Concordantia catholica des Nikolaus von Kues*, Heidelberg 1963 (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, 1963, 2. Abhandlung). Si veda particolarmente il cod. Hamilton 198 della Staatsbibliothek di Berlino, eseguito a Roma nel 1464 per conto di Domenico de' Domenichi, « episcopus Torcellanus » (ivi, pp. 19-21).

<sup>64</sup> Cfr. M. WATANABE, *Authority and Consent in Church Government: Panormitanus, Aeneas Sylvius, Cusanus*, « Journal of the History of Ideas », 23 (1972), p. 219.

<sup>65</sup> Cfr. FUBINI, *L. Valla*, p. 311.

<sup>66</sup> Ivi, pp. 312-315.

<sup>67</sup> Così era stato asserito in un celebre intervento conciliare di Andrea di Escobar nel 1435, in ciò ripetuto dal Panormitano nel 1442, nonché confutato dal Torquemada, in *Summa de ecclesia*, 1449: « Cum ergo potestas universalis ecclesiae videtur residere in ipsa tota ecclesia, sicut dicunt philosophi quod regimen civitatis consistit penes congregationem civium vel ipsius congregationis partem valentior, quae sententia colligitur ab Aristotele III *Politicorum* c. VIII. Et conformiter dicendum est quod regimen orbis penes congregationem hominum totius orbis vel ipsius partem valentior consistit » (cfr. BLACK, pp. 9, 14, 54; e anche WATANABE, *Authority and Consent*, p. 227). Si veda al riguardo A. GEWIRTH, *Marsilius of Padua, The Defender of Peace*, vol. I, *Marsilius of Padua and Medieval Philosophy*, New York 1956<sup>2</sup>, p. 184: « Apart from the commentaries on the *Politics*

Ma i veri argomenti andranno desunti dall'interpretazione e confronto dei due testi. Valla, mi sembra di poter anticipare, da un lato segue abbastanza da vicino l'argomentazione cusaniana — e in modo tanto più significativo in quanto desume informazioni in materia canonistica, dove certamente la sua competenza non era di di prima mano — ; ma dall'altro, intorno a concetti essenziali, rivela una chiara volontà emulativa.

Uno dei punti che, come si è detto, più hanno fatto dubitare della conoscenza che Valla avrebbe potuto avere del trattato cusaniano, è il riferimento all'epistola di papa Melchiade (o Milziade), *De primitiva ecclesia*, un apocrifo delle Decretali pseudo-isidoriane, recepito nel *Decretum Gratiani*, C. XII, q. 1, c. 15. Scrive al riguardo il Fois: « Per sfatare un apocrifo come gli 'Acta Silvestri' circa il tempo del Battesimo di Costantino e i suoi doni, (Valla) ricorre a un altro testo del 'Decretum' attribuito a Melchiade, che il Cusano aveva con sicurezza riconosciuto apocrifo, ma che il Valla usa, questa volta probabilmente non senza malafede e parzialità polemica, come se fosse genuino »<sup>68</sup>. Valla infatti presenta un tale testo come capace di recare il colpo finale (« letale vulnus ») alla credibilità della Donazione: con esso si sarebbe infatti accordato Eusebio, « ecclesiasticae scriptor historiae », nell'indicare che Costantino era già cristiano prima dell'avvento di Silvestro<sup>69</sup>. La discordanza con Cusano, che, fondandosi sulla glossa ordinaria, riconosce in 'Melchiade' un apocrifo, e che inoltre fa risaltare la discordanza della leggenda di Silvestro con il ben più autorevole *Chronicon* di s. Girolamo (secondo cui, si ricorda, Costantino era stato battezzato solo in punto di morte), parrebbe a questo punto palese. Eppure il riscontro tra i due testi di Valla e Cusano svela un risvolto diverso. Cusano, in ciò fedele al metodo scolastico, ha cura di accumulare testimonianze diverse, in ciascuna di esse cercando la parte, più o meno grande, più o meno palese, di verità che vi potesse essere racchiusa. Inoltre, per lui, le testimonianze storiche erano subordinate a una ragione giuridico-canonistica, ed esigevano

---

by Albert the Great and Peter of Auvergne, *valentior* does not appear to have been used in medieval political philosophy prior to Marsilius; it is not used very much after him, but whatever it does appear, there is an almost certain sign of Marsilian influence ».

<sup>68</sup> FOIS, p. 331.

<sup>69</sup> Ed. SETZ, III, § 34, p. 93 s.

per questo una tanto maggiore cautela. Certamente Cusano era propenso ad accordarsi con la glossa ordinaria, che aveva indicato in 'Melchiade' un apocrifo (e cioè alla stregua di una testimonianza sospetta): « Falsus est titulus, quia Melchiadis fuit proximus ante Silvestrum »<sup>70</sup>. Eppure così egli soggiunge a cautela: « Et verum est Constantinum imperatorem tempore Melchiadis papae fuisse et tunc christianum, ut per Augustinum in multis locis habetur »<sup>71</sup>. Proprio quella che era parsa una prova di indipendenza del testo di Valla da Cusano, si rivela al contrario come un forte indizio di dipendenza. Valla, in altri termini, aveva colto attraverso Cusano e, per suo tramite, nella glossa, una contraddizione intrinseca al *Decretum*, e aveva deciso di sfruttarla fino in fondo. Se la glossa aveva contraddetto 'Melchiade' in base alla leggenda di Silvestro, e cioè se *Decretum*, D. XCVI, cc. 13-14 (con l'elaborazione dottrinale di qui derivata) indeboliva la credibilità della C. XII, q. 1, c. 15, per Valla, che si appoggiava a Cusano, doveva appunto essere vero il contrario, salvo sostituire emulativamente alla conferma canonistica di Cusano (« ut per Augustinum in multis locis habetur ») quella più strettamente storica di Eusebio, giusta l'assunto preliminare che « Omnis fere historia, quae nomen historiae meretur, Constantinum a puero cum patre Constantio christianum refert multo etiam ante pontificatum Silvestri »<sup>72</sup>. Che poi Eusebio, nella traduzione di Rufino, asserisse in realtà qualcosa di diverso (« religiosissimus imperator Constantinus... erat quidem iam tunc Christianae religionis fautor verique Dei venerator, nondum tamen, ut est sollemne nostris initiari, signum dominicae passionis acceperat »), poco importava (se pur non vogliamo qui scorgere un indizio non trascurabile di aspetti deistici della religiosità del Valla). Si trattava comunque di un segno di contraddizione con la leggenda di Sil-

<sup>70</sup> Cfr. *Dcc*, III, 2, § 305, n. 1.

<sup>71</sup> Ivi, § 306. Così scrive Cusano poco più sopra, § 305: « Et etiam si Melchiadis foret ille textus, adhuc non haberetur argumentum ex eo contra praemissa; quia non dicit aliud quam Constantinus sedem Romanam imperialem reliquisse et Petro et successoribus concessisse, hoc est quod, ubi fuit sedes imperialis, quod ibi sit modo papalis, quod non negatur ».

<sup>72</sup> Cfr. ed. SETZ, p. 93 e n. 147 (cita EUSEBIUS, *Historia ecclesiastica*, IX, 9); e anche FOIS, p. 331 s.; ANTONAZZI, p. 91: « L'opinione del Valla rimane singolare, poiché scrittori medievali e posteriori, pur ripudiando la parte leggendaria della *Vita Silvestri*, ammettono comunemente il battesimo per mano del papa Silvestro ».

vestro, e soprattutto veniva colto lo spunto per riconvertire l'ordine di considerazione dalla sfera della leggenda e della dottrina a quella più sicura della realtà storica <sup>73</sup>. Abbiamo al tempo stesso la misura di un approccio consapevolmente diverso, se non addirittura opposto, di Cusano e di Valla alla testimonianza storico-giuridica: un approccio comunque rispettoso della dimensione giuridico-dottrinale in Cusano, e viceversa un *animus* antagonistico in Valla, presso il quale la realtà di fatto viene contrapposta a quella di dottrina, entro un contesto ideologico e controversistico che tende a far violenza alle stesse verità della storia.

In tale convinzione siamo progressivamente confermati, via via che ci si inoltra nella 'dimostrazione' del Valla. Questi nota infatti, a proposito dello pseudo-Melchiade: « En nihil Melchiades a Constantino datum ait, nisi palatium Lateranense et praedia... Ubi sunt qui nos in dubium vocare non sinunt, donatio Constantini valeat necne, cum illa donatio fuerit et ante Silvestrum et rerum tantummodo privatarum? »; dove verisimilmente viene ripreso Cusano, § 296, che, al solito più scrupoloso, si rifà a « sanctus Damasus papa », e cioè al *Liber pontificalis*: « Legitur in certis historiis Constantinum a Silvestro baptizatum et ipsum imperatorem tres illas sancti Johannis, sanctorum Petri et Pauli ecclesias mirifice ornasse ac annuos multos redditus e diversis massis terrarum... donasse... Sed de donatione temporalis dominii aut imperii occidentis nihil ibi penitus continetur ».

Ma più interessante è il seguito del confronto, sempre sulla falsariga del medesimo discorso. Cusano, dopo gli *excursus* storici sulle origini carolingie del dominio temporale dei papi, aveva avvertito: « Ego ad longum hanc scripturam in libro quodam inveni, ...et diligenter eam examinans repperi ex ipsamet scriptura argumenta manifesta confictionis et falsitatis, quae pro nunc longum et inutile foret hic inserere » (§ 301; corsivo mio). Ed ecco anche Valla, che aveva a disposizione il solo testo riportato dal *Decretum*, asserire a

<sup>73</sup> Si cfr. al riguardo ed. SETZ, II, § 31, p. 89: « Evolvantur omnes Latinae Graeciaeque historiae, citentur ceteri auctores, qui de illis meminere temporibus, ac neminem reperies in hac re ab alio discrepare ». La proposizione appare formulata sulla falsariga di DCC, § 295: « Relegi omnes, quas potui, historias, ... Augustini, Ambrosii ac aliorum opuscula peritissimorum, ... et nullam invenio concordantiam ad ea, quae de illa donatione leguntur » (cfr. anche sopra, n. 43).



sua volta emulativamente: « Quae res, quamquam *plana et aperta sit*, tamen *de ipso*, quod ipsi stolidi proferre solent, *privilegio* disserendum est » <sup>74</sup>. Valla si accinge dunque alla parte che sarebbe stata considerata come quella a lui più peculiare di tutta la trattazione — l'esame storico-linguistico del documento — proprio là dove Cusano aveva dichiarato di soprassedere (« pro nunc longum et inutile foret »). Dalla prospettiva giuridico-scolastica di Cusano non si era trattato soltanto di una questione di opportunità. Egli è certamente persuaso della 'falsità' del documento in questione, così rilevante anche in materia di dottrina; ma proprio per questo bisognava operare al fine che il magistero della Chiesa (che per lui al presente era rappresentato dal concilio) si pronunciasse, sottraendo autorità a tale fonte sospetta: « Ego solum, quae diligenti inquisitione, quam *pro veritate scienda* reperire potui, scribo, salvo in omnibus iudicio sacrae synodi. Et si omnia illa, quae praenarrata sunt, *ex acceptatione ecclesiae firma censeri debent, placet et mihi*; quia etiam illis omnibus scripturis e medio sublatis sanctam Romanam ecclesiam primam summae potestatis et excellentiae inter cunctas sedes quisque catholicus fateretur » (§§ 311-312). Era appunto al magistero che spettava di decretare la natura di 'apocrifo', e cioè di testimonianza sospetta o inattendibile, delle fonti di conoscenza e dottrina da non comprendere nel canone 'approvato'. Il che, si badi, non equivale immediatamente a 'falsità', ma piuttosto implica una sospensione di giudizio, secondo il criterio lontanamente stabilito per la definizione del canone scritturale. Basti per questo riferirsi alla definizione istituzionale di Isidoro di Siviglia: « Hi sunt scriptores sacrorum librorum, qui per Spiritum sanctum loquentes et eruditionem nostram et praecepta vivendi et credendi regulam conscripserunt. Apocrypha autem dicta, id est secreta, quia in dubium veniunt. Est enim eorum occulta origo nec patet Patribus, a quibus usque ad nos auctoritas veracium scripturarum certissima et notissima successione pervenit. In iis apocryphis, etsi invenitur aliqua veritas, tamen propter multa falsa nulla est in eis canonica auctoritas; quae recte a prudentibus iudicatur non esse credenda, quibus adscribitur » <sup>75</sup>. Per questo la dottrina canonistica si premurava di distinguere, sotto la medesima definizione di

<sup>74</sup> Ed. SETZ, IV, § 37, p. 101.

<sup>75</sup> *Ethymologiae*, VI, 2, §§ 50-52.

'apocrifo', tanto scritte di verità dubbia, quanto altre in cui, per quanto contraffatta fosse l'attribuzione d'autore, potevano essere contenute verità certe: « Et sciendum quod quandoque apocrifum dicitur illud cuius veritas certa est, auctor vero incertus... et tale apocrifum bene recipitur... Quandoque dicitur apocrifum quando nec scitur autor nec veritas, et talis liber non recipitur »<sup>76</sup>. In altri termini, non si escludeva che la tradizione di un 'apocrifo' potesse essere col tempo accolta, o 'recepita', dal consenso dei fedeli, assumendo tale consenso di tradizione il valore morale di una conferma di verità. Come infatti si è scritto, « reception was an important criterion of the validity of law », notandosi altresì il criterio di una « progressive reception », per esempio a proposito dei cosiddetti « Canoni degli Apostoli », su cui così sentenziava la dottrina: « Vel forte illa XXXV capitula olim a quibusdam patribus apocripa habebantur; moderno autem tempore, cum ab omnibus recepta fuerint, pro auctoritate summa observantur »<sup>77</sup>. La nozione di 'apocrifo' (ovvero di scrittura la cui origine rimane oscura) suppone dunque: a) il riferimento fondamentale alla « auctoritas » dei Padri, che per primi fissarono il canone e, più ampiamente, definirono le fonti 'approvate' di dottrina; b) la concezione, di qui derivata, del maggiore o minor grado di « auctoritas » da riconoscere ai singoli testi; c) i criteri della definizione di magistero e della 'recezione' da parte del corpo ecclesiale, che, congiuntamente, vengono a costituire l'alveo ampio della 'tradizione' (mentre, reciprocamente, all'occhio critico dello studioso moderno la continuità e il vigore della tradizione sono apparsi come la ragion prima del perpetuarsi dei falsi)<sup>78</sup>.

Ora, mentre l'intento del Cusano era stato quello di ripulire la tradizione dagli elementi spuri, ma per ristabilire — come era

<sup>76</sup> Cfr. B. TIERNEY, « Only the Truth Has Authority »: The Problem of « Reception » in the Decretals and in Johannes de Turrecremata, in ID., *Church Law and Constitutional Thought in the Middle Ages*, London 1979 (Variorum Reprints), n. XIV, pp. 69-96, in particolare p. 73. Cita la *Summa Animal est Substantia*.

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Cfr. H. FUHRMANN, *Fälschungen im Mittelalter. Überlegungen zum mittelalterlichen Wahrheitsbegriff*, « Historische Zeitschrift », 197 (1963), pp. 529-554; sull'argomento si cfr. anche Y. CONGAR, *La «réception» comme réalité ecclésiologique*, « Revue des sciences philosophiques et théologiques », 56 (1972), pp. 369-403.

già stato negli intendimenti di Graziano e dei Padri — la *Concordantia catholica*, il Valla si volge direttamente contro i criteri suddetti di tradizione e di autorità e, scartando di conseguenza la nozione di apocrifo, denuncia direttamente il falso. A tanto egli opponeva il criterio della pura e semplice 'verità', di fronte a cui il papa stesso avrebbe dovuto inchinarsi: « Nam neque contra ius fasque summo pontifici licet aut ligare quempiam aut solvere », mentre sempre era stato ascripto a lode « in defendenda veritate atque iustitia profunderè animam »<sup>79</sup>. Attraverso Cusano, Valla si ricongiunge in ciò al radicalismo di Marsilio, che aveva negato la concessione a Pietro del potere coattivo di legare e di sciogliere<sup>80</sup>, ma va al di là di Marsilio stesso, identificando la 'causa della verità' con la 'causa di Dio', e ponendo con ciò il detentore della 'verità', e cioè se stesso, al di sopra del crisma della gerarchia e del sacerdozio, « ut errorem a mentibus hominum convellam »<sup>81</sup>.

Non sfuggirà la gravità di tali affermazioni, su cui avremo modo di tornare. Ma riprendiamo ora l'esame comparato delle esposizioni di Valla e Cusano. Là dove più evidente — sia per il tema che per la collocazione degli argomenti — mi pare essere la dipendenza di Valla da Cusano è il luogo in cui egli, introducendo l'analisi della *pagina privilegii*, denuncia l'interpolazione della *palea* al *Decretum*. Sottolineo con un corsivo i termini più significativi: « Et ante omnia non modo ille, qui nonnulla ad opus Gratiani adiecit, improbitatis arguendus est, verum etiam inscitiae qui opinantur paginam privilegii apud Gratianum contineri, quod neque docti unquam putarunt, et in vetustissimis quibusdam editionibus decretorum non invenitur... Nonnullum eum, qui hoc capitulum adiecit, aiunt vocatum Paleam » ecc.<sup>82</sup>.

E si riscontri Cusano, § 300: « Haec credo vera esse (l'origine cioè del temporalismo papale riconosciuta nelle donazioni carolingie, §§ 296-299), non obstante famigera opinione de contrario, quae in palea habetur 'Constantinus' 96 di. —, quoniam absque dubio, si non fuisset illud dictamen apocryphum, Gratianus in veteribus codicibus et canonum collectionibus invenisset, et quia non invenit non posuit... Unde qui postea addidit, pro palea illam confictam scriptu-

<sup>79</sup> Ed. SETZ, § 2, p. 57.

<sup>80</sup> *Defensor pacis*, II, 27-28; e PINCIN, *Marsilio*, pp. 103, 143, 156.

<sup>81</sup> Ed. SETZ, § 4, p. 59.

<sup>82</sup> Ivi, IV, § 35, p. 95.

*ram posuit*, sicut multa alia inveniuntur ex apocryphis libris nostris inscripta ».

Si rileva al riguardo: *a*) la stretta corrispondenza semantica e sintattica: C.: « qui postea addidit »; V.: « qui nonnulla ad opus Gratiani adiecit »; *b*) che Valla, evidentemente poco versato in diritto canonico, confonde la denominazione tecnica di *palea* con il nome dell'autore dell'interpolazione: « Nonnulli eum, qui hoc capitulum adiecit, aiunt vocatum Paleam »; e si riscontri C.: « qui postea addidit, pro 'palea' illam confictam scripturam posuit » (dove Valla sembra avere inteso « pro palea » come: « sotto il nome di... »); *c*) che Valla si pone in discussione con la supposizione di Cusano, da cui discorda, che Graziano avesse ommesso di riportare l'apocrifo, non avendolo riscontrato nelle più antiche collezioni canoniche; viceversa per Valla (probabilmente messo sull'avviso da un esperto) Graziano aveva volontariamente scartato il falso, malgrado la sua trasmissione canonica. In tal modo egli si rivolgeva tanto contro l'opinione su riferita di Cusano, quanto contro quella di chi invece aveva ritenuto che Graziano avesse fatto gran conto della contraffazione: « Utcumque sit, indignissimum est credere, quae ab hoc adiecta sunt, ea decretorum collectorem aut ignorasse aut magnificisse habuisseque pro veris »<sup>83</sup>.

Ma dove il rapporto tra i due testi mi pare ancor più evidente è nell'osservazione, in ambedue immediatamente seguente, che la fonte del *Constitutum* andava riconosciuta nella leggenda di Silvestro, sulla cui autenticità il *Decretum gelasianum* aveva mantenuto la propria riserva. Cfr. V.: « Sed ipse — dicitis — *Palea auctorem profert, fontem historiae ostendit et Gelatium (sic!) papam in testimonium citat* » (ecc.).

Cfr. C.: « Est enim advertendum quod textus 'Constantinus' XCVI di. *est ex legenda b. Silvestri extractus, et fundat ille qui imposuit Decreto auctoritatem ipsius textus in approbatione Gelasii in synodo* » (approvazione che Valla cita per esteso, mentre Cusano si era accontentato di un riferimento indiretto: « Actus b. Silvestri praesulis, licet eius qui scripsit nomen ignoremus, a multis tamen ab urbe Roma catholicis legi cognovimus, et pro antiquo usu hoc imitantur ecclesiae »).

<sup>83</sup> Ibid.; esistono effettivamente esemplari del *Decretum* non ancora interpolato dalle *paleae* (cfr. MAFFEI, p. 32).

Il discorso di Valla procede a questo punto simmetricamente con quello di Cusano, da cui deriva la sua informazione, e le variazioni sono puramente di natura retorica.

Si cfr. per primo C. : « et invenietur (sc. la « *approbatio* Gelasii) » pauci roboris : quia dicit 'auctorem ignorari' et tamen per catholicos legi et eapropter legi posse: *qualis sit approbatio ista quisque considerare potest* » ; al che così V. fa enfaticamente eco : « *Mira haec auctoritas, mirum testimonium, inexpugnabilis probatio !* » (dove è altresì importante notare che Valla sostituisce la *approbatio* canonistica con la vicina, ma non equivalente *probatio* del processo civile, del resto secondo un intento sistematico nell'opuscolo, di riconoscere autorità normativa soltanto alle fonti e procedure del diritto romano).

E con ciò si entra nel vero centro della questione. Mentre Cusano disserta sulla limitata autorità dell'apocrifo agiografico (che esisteva in varie versioni, fra cui quella appunto a cui il canone di 'Damaso' si riferisce : « ...alia cuius auctor ignoratur, quam textus non dicit 'veram', sed 'legi posse' » ecc., § 303), così Valla sfida la tradizione canonistica, e con essa il Cusano inteso ad emendarla : « At videte quantum inter meum intersit vestrumque iudicium : ego, ne si hoc quidem apud gesta Silvestri privilegium contineretur, *pro vero* habendum putarem, cum historia illa non historia sit, sed poetica et impudentissima fabula » ecc.<sup>84</sup> In altri termini, Valla si riallaccia qui ai criteri metodici indicati vari anni prima da Leonardo Bruni, che aveva distinto la 'storia' ad un tempo dalla poesia e dal diritto<sup>85</sup>. All'autenticità canonica si sostituisce dunque la verità della storia, e, per essa, l'animo sincero di chi la indaga. E pertanto alle « prove evidenti di contraffazione e di falsità » che Cusano aveva riscontrato nel testo intero del *Constitutum*, così Valla reagisce, accingendosi a sua volta alla disamina testuale : « Bone Iesu, quanta divinitas est veritatis, quae per sese sine magno conatu ab omnibus dolis ac fallaciis se defendit ! »<sup>86</sup>.

<sup>84</sup> Ivi, IV, § 36, p. 97.

<sup>85</sup> Cfr. il mio saggio, *Cultura umanistica e tradizione cittadina nella storiografia fiorentina del '400*, « Atti e memorie dell'Accademia toscana di scienze e lettere, 'La Colombaria' », LVI (1991), pp. 67-102 (in particolare pp. 75-77) ; e anche la recensione a SETZ (cit. sopra, n. 60), p. 226.

<sup>86</sup> Ed. SETZ, IV, § 37, p. 99.

Evito per ora di soffermarmi sui commenti singoli del Valla: gli spunti filologici sono infatti subordinati a una prevalente polemica ideologica, su cui dovremo tornare, e passo subito alla conclusione di questa parte del discorso. Cusano, come abbiamo già veduto, all'oscura *Vita Silvestri* oppone l'autorevole *Chronicon* di s. Girolamo: « Quis non crederet potius Hieronymo approbato, quam ignoti auctoris scripturis quae apocryphae dicuntur quando auctor ignoratur? » (§ 304). Così, stavolta nel modo più diretto, Valla scende in discussione, contrapponendo alla disamina storico-canonistica il proprio criterio, schiettamente razionalistico, della 'verità': « Ego vero, ut ingenue feram sententiam (Valla sottintende dunque la presenza di un interlocutore), gesta Silvestri *nego esse apocrypha*, quia, ut dixi, Eusebius quidam fertur auctor, *sed falsa et indigna quae legantur existimo*, cum vero in aliis tum vero in eo, quod narratur de dracone, de tauro, de lepra, propter quam refutandam tanta repetii »<sup>87</sup>.

Non è da meravigliarsi — Valla prosegue — che la tradizione pontificia vi abbia prestato fede, ignorando i papi perfino il corretto etimo del loro nome. Qui, come si può comprendere, il discorso si fa rischioso, intendendo Valla confutare l'etimologia vulgata isidoriana delle denominazioni bibliche di s. Pietro (« Cephass dictus eo quod in capite sit constitutus Apostolorum »)<sup>88</sup>, mentre, egli spiega, non si trattava come falsamente creduto di nome greco (*apò toû kephalè*), ma « Hebraicum seu potius Syriacum, quod Graeci 'Kephàs' scribunt, *quod apud eos interpretatur 'Petrus'*, non 'caput' »<sup>89</sup>. L'intento di Valla è certamente quello di indebolire, con una contestazione in più, l'autorità del papa; eppure anche qui egli si vale della falsariga di Cusano, entrando al caso in discussione con lui. L'esibita filologia biblica deriva infatti senza dubbio da stralci di *De concordantia catholica*, II, 34, § 252, dove, fra varie etimologie, vien fatto riferimento a *Ioh. I, 42*: « ...tu vocaveris Cephass (quod interpretatur Petrus) », e così si soggiunge: « Nec Cephass est Hebraeum, sed Syriacum, ut quidam dicunt »<sup>90</sup>. Così Valla prose-

<sup>87</sup> Ivi, IV, § 79, p. 152. Nella più diffusa versione, la leggenda di Silvestro viene fittiziamente attribuita ad Eusebio di Cesarea, da Valla scambiato per un omonimo sconosciuto; cfr. DE LEO, pp. 89 ss.

<sup>88</sup> ISIDORO, *Eth.*, VII, 9, § 3.

<sup>89</sup> Ed. SETZ, IV, § 79, p. 153.

<sup>90</sup> *Dcc*, II, 34, § 252. Nel seguente § 253, Cusano cerca di 'concordare',

gue, in polemica con Isidoro e il *Catholicon*: « Est enim 'Petrus' et 'petra' Graecum vocabulum, stultequae per ethymologiam Latinam exponitur *petra quasi pede trita* ». Ma si veda ancora Cusano: « Sic videtur etiam quod Cephas sit vel Syrianum vel Hebraeum et Petrus eius interpretatio Latina vel Graeca et non e converso, scilicet quod Cephas sit Graecum quod Hebraice Petrus interpretetur »<sup>91</sup>.

Ed infine, come Cusano, dopo aver dissertato sulla Donazione di Costantino Valla passa a trattare della presunta *Translatio imperii*. Cusano, si ricorda, aveva confutato la dottrina di Innocenzo III, secondo la quale il papa aveva 'trasferito' le prerogative imperiali dai Greci ai Franchi; l'origine dell'Impero occidentale era viceversa da lui riconosciuta come fondazione autonoma — e come tale riconosciuta dal papato stesso — dell'impero tedesco degli Ottoni, punto di riferimento idealizzato anche per le attuali istanze di riforma<sup>92</sup>. Come subentrando nel discorso, Valla assume un atteggiamento chiaramente emulativo. Egli si associa a Cusano nel negare la *Translatio* e la relativa rivendicazione di una supremazia giurisdizionale del papato; ma le sue ragioni sono ben diverse. L'illegittimità sta tanto dalla parte pontificia che da quella degli imperatori d'Occidente. Se costoro hanno acconsentito a riconoscere e ratificare col giuramento la Donazione di Costantino, ciò è stato per puri motivi opportunistici, entrando in « collusione » (e cioè, in termini civilistici, in un'intesa a danno di terzi) col papato: là dove i 'terzi' erano rappresentati dagli imperatori d'Oriente, legittimi eredi di Costantino e di Giustiniano<sup>93</sup>. Ma non tanto a costoro guarda Valla, quanto a Roma antica, ricongiungendosi in ciò agli assunti patriottici di Petrarca, nonché a quelli repubblicani di Leonardo Bruni: « Quantulum etiam ex imperio Romano tuum erit, si caput imperii amisisti? A Roma dicitur Romanus imperator » (proposizione questa, fa notare il Setz, ricalcata su quella di Petrarca, *Sine nomine*, 4: « Si imperium Romanum Rome non est, ubi, queso,

---

mediante un presunto etimo ebraico, tale versione con quella più tradizionale, che congiunge il nome di « Petrus » con la nozione di « caput »: « Et haec interpretatio conveniret Evangelio et intentioni Christi secundum ipsum Evangelium et expositionem Sanctorum, qui caput Ecclesiae sive domus Petrum a Christo dicunt constitutum ».

<sup>91</sup> Ivi, § 252, p. 295.

<sup>92</sup> Cfr. SIGMUND, pp. 188 ss.

<sup>93</sup> Ed. SETZ, V, § 80, pp. 155-157.

est ? Nempe si alibi est, iam Romanum imperium non est, sed eorum penes quos illud volubilis Fortuna deposuit »)<sup>94</sup>.

In tale incipiente scontro di nazionalismi politici e culturali (dove, per inciso, ambedue gli scrittori si riferivano ad antecedenti trecenteschi)<sup>95</sup> vi è tuttavia un elemento comune. Per essi l'Impero non è più quell'entità universale astratta, che la dottrina aveva configurato, ma un'entità politica, riconoscibile nella sua dimensione temporale e spaziale. Così infatti reagisce Valla a una delle molte espressioni da lui biasimate nel *Constitutum*: « Sed ignoravit videlicet hic falsator, quae provinciae sub Constantino erant, quae non erant : nam certe cunctae sub eo non erant »; e polemicamente contrappone la tanto maggior precisione degli storici greco-romani, o addirittura quella di Mosè e Giosuè, autori veterotestamentari<sup>96</sup>.

Ora, un'osservazione assai simile è in *De concordantia catholica*, III, 6, § 344, dove viene appunto trattato, in base all'autorità di Tolomeo, della vasta parte del mondo non compresa nell'impero romano: « Quae quidem regiones... non parvam mundi partem, immo paene medietatem terrae habitabilis occupant »; e così prosegue poco oltre (§ 347): « Oportet itaque dicere quod, si iure Romani possidebant monarchiam..., quod tunc imperator, in quem translata est potestas, iure mundi dominus est. Si vero imperium non iure nisi ex electiva concordia subiectorum possidetur iuxta praehabita, tunc non est dominus nisi subiectorum actu, et oportet intelligere imperatorem dominum illius mundi cui imperat esse ». E si veda, a proposito di tali espressioni, quanto di seguito osserva ancora Valla: « ...iterum addit 'totius mundi', quasi quoddam diversum aut caelum, quae mundi pars est, complecti velit, cum bona pars orbis terrarum sub Roma non esset »<sup>97</sup>. E che Valla su questo

<sup>94</sup> Cfr. ed. SETZ, V, § 81, p. 156, n. 429; e PETRARCA, *Sine nomine*, 4, a cura di U. DOTTI, Bari 1974, p. 44. Per segni di una chiara dipendenza da Bruni, si veda I, § 17, p. 74, circa l'illegittimità dell'usurpazione imperiale (« Caesar vi dominatum occupavit, Augustus... in vitium successit..., Tiberius, Gaius, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitellius, Vespasianus ceterique aut eadem aut simili via libertatem nostram praedati sunt » ecc.).

<sup>95</sup> Mentre Valla si riferiva a Petrarca, Cusano aveva a sua volta fatto implicitamente capo all'opera di Lupold di Bebenburg, *Tractatus de iuribus Regni et Imperii Romani*, del 1340 (cfr. SIGMUND, p. 204 s.).

<sup>96</sup> Ed. SETZ, IV, § 61, p. 130.

<sup>97</sup> Ivi, IV, § 38, p. 108.



punto tenesse presente Cusano è confermato da un passo che precede immediatamente quello citato, dove si rimprovera il falsario di avere ignorato che Costantino, al pari di altri imperatori, era pontefice massimo <sup>98</sup>. Ora anche il *De concordantia*, III, 7, § 349 (poco oltre, quindi, i passi sopra menzionati) così annota: « Ita legimus paganos imperatores pontifices maximos nominari, propter curam, quam religioni impendebant » ecc.

Vorrei concludere questa parte del confronto fra i due testi con un'ulteriore, suggestiva concordanza. Sul punto di concludere il proprio scritto, Valla discute puntigliosamente la tesi canonistica, che, qualora pure la Donazione fosse stata considerata invalida, rimaneva pur sempre valido il diritto di prescrizione <sup>99</sup>. Al contrario, ribatte Valla — in ciò dilatando l'argomentazione dei civilisti, che avevano sostenuto l'imprescrittibilità dei *signa subiectionis*, vale a dire dell'alta giurisdizione —, nulla poteva violare la libertà umana, e tanto più quella del cristiano: « ...Tamen dico vos *nec iure divino nec iure humano ad recuperationem agere posse...* tempore gratiae Christianus a vicario Christi... premetur servitio aeterno? Quid dicam, revocabitur ad servitutem, postquam liber factus est diuque potitus libertate? » <sup>100</sup>.

Sia pure in diverso contesto, l'espressione non è lontana da concetti espressi da Cusano. In *De concordantia*, II, II, § 109, egli discute sui limiti del potere giurisdizionale dei papi (« dico de statutis, quae vim canonum habent, et decretis, quae ligant universaliter in ecclesia »). Nella fattispecie, malgrado consuetudini inveterate, e pur ammettendo che il papa potesse talora agire da solo, nulla tuttavia poteva derogare al principio generale del consenso; giacché, egli soggiunge, « contra hanc conclusionem *nulla praescriptio* vel consuetudo valere potest, *sicut contra ius divinum et naturale*, a quo ista conclusio dependet ».

---

<sup>98</sup> Ivi, IV, § 60, p. 128 s.: « Cur non fecisti etiam Constantinum pontificem maximum — ut multi imperatores fuerunt —, ut commodius ipsius ornamenta in alterum summum pontificem transferrentur? Sed nescisti historias » ecc.

<sup>99</sup> Ivi, VI, § 89, p. 167: « Exclusi a defendenda donatione, adversarii... confugiunt ad alterum genus defensionis...: 'praescripsit — inquit — Romana ecclesia in iis quae possidet' » ecc. Sull'argomento, si veda MAFFEI, pp. 97, 118, 162, 181, 183, 189, 244.

<sup>100</sup> Ivi, V, § 84, p. 162.

Si è accennato alla presenza di Marsilio da Padova nella parte politica del trattato cusano. Ci si può ora chiedere se a sua volta Valla dalla lettura del *De concordantia* sia stato ricondotto alle proposizioni radicali del *Defensor pacis*, che allora, come si è sopra detto, era ben presente nel dibattito conciliare. In effetti spunti di secolarismo radicale, non lontano dal senso prefigurato in Marsilio, non fan certo difetto nell'opuscolo del Valla: dalla diretta sfida alla tradizione canonistica, alla, almeno tendenziale, negazione — sia pur non senza oscillazioni e ambiguità — del primato di Pietro (così viene al riguardo contraddetto il *Constitutum*: « Et pontifices Romanos appellat vicarios Petri, quasi vel vivat Petrus vel minori dignitate sint ceteri, quam Petrus fuit »)<sup>101</sup>; per giungere all'affermazione, che già era stata centrale nel *Defensor pacis*, che attribuisce al papato le cause delle discordie d'Italia. Come già è stato più volte notato, i rispettivi passi, posti a confronto, non sono privi di analogia, anche dal punto di vista formale della costruzione sintattica del periodo<sup>102</sup>.

Si cfr. *Defensor pacis*, II, 23, § 11, che definisce nei termini seguenti la giurisdizione temporale della Chiesa: « Hec enim pestilencie Ytalici regni radix et origo, ex qua cuncta scandala germinaverunt et prodeunt, et qua stante numquam civiles ibidem cessabunt discordie ».

Al che così Valla sembra far eco nella *Peroratio* conclusiva: pure ammettendo la validità dei diritti rivendicati dal papato, « tamen utrumque ius sceleribus possessorum extinctum esse contendo, cum videamus totius Italiae multarumque provinciarum *cladem et vastitatem ex hoc uno fonte fluxisse*. Si fons amarus est, et rivus... Ita e diverso, si rivus amarus, *fons obstruendus est* » ecc.<sup>103</sup>.

\* \* \*

Ma vi è un aspetto dell'opuscolo di Valla sulla Donazione di Costantino che bene può essere considerato come suo originale, a sfida di chi lo aveva preceduto nel trattare il soggetto. Lo possiamo

<sup>101</sup> Ivi, IV, § 41, p. 106.

<sup>102</sup> Sull'argomento cfr. ANTONAZZI, pp. 77 s., 107 s.; e anche FOIS, p. 321.

<sup>103</sup> Ed. SETZ, § 94, p. 172.

particolarmente cogliere nella disamina testuale del *Constitutum*, che è ben altro da un'analisi meramente linguistico-grammaticale. Uno dei rimproveri che più frequentemente viene mosso al falsario (e con esso alla tradizione che lo aveva prodotto e recepito) è la ricorrenza di moduli biblici. Come avrebbe potuto Costantino, appena convertito, imitare l'Apocalissi o i libri vetero-testamentari, così estranei alla cultura antica? « Frequenter titulos Dei sibi arrogare fingitur Constantinus et imitari velle sermonem Sacrae Scripturae, quem nunquam legerat »<sup>104</sup>. Mutuare il linguaggio della Sacra Scrittura significava riprodurre un'atmosfera di presenza costante del divino, rimarcata dall'evento miracoloso, dalla tentazione e dal castigo, dall'esortazione al ravvedimento e alla pietà. Tali erano i caratteri del racconto agiografico, e Valla trova al proposito un campo di esercizio idoneo nel polemico esame della leggenda di Silvestro. Si è veduto come il Cusano, attribuendole scarsa attendibilità, l'avesse accantonata come « dictamen apocryphum ». In risposta Valla aveva affermata la fondamentale distinzione tra 'apocrifo' e 'falso'. Anche se corredata dal nome dell'autore, il presunto Eusebio, la leggenda era comunque falsa per le assurdità che conteneva<sup>105</sup>. Particolarmente la favola del drago — « in quo habitat Sathanas », poi esorcizzato nel nome di Cristo da s. Silvestro — gli appare come modellata sul libro di Daniele, in cui il profeta uccide il drago, falso idolo dei Babilonesi<sup>106</sup>. Che il riscontro sia corretto, rimane opinabile; ma il capitolo biblico aveva per Valla il vantaggio di far parte delle cosiddette Scritture deuterocanoniche, tramandate cioè soltanto nella versione greca dei Settanta, ma assenti nella Bibbia ebraica<sup>107</sup>. Fin dall'epoca patristica ciò aveva costituito materia di controversia, perché, mentre Agostino considerava come ispirato il canone intero dei Settanta, recepito dalle chiese cristiane, s. Girolamo sosteneva il criterio di attenersi alla stretta tradizione ebraica, e così scriveva nel commento a Daniele: « Cui (Porphirio) et Eusebius et Apollinaris pari sententia responderunt, Susannae Belisque ac draconis fabulas non contineri in hebraico... »

<sup>104</sup> Ivi, IV, § 42, p. 107.

<sup>105</sup> Cfr. sopra, n. 87.

<sup>106</sup> *Dan.* 14, 23-30; PSEUDO-EUSEBII CAESARIENSIS, *Vita seu Actus sancti Silvestri*, II, 1336-1398, in DE LEO, p. 216 s.

<sup>107</sup> Cfr. A. LODS, *Histoire de la littérature hébraïque et juive, des Origines à la Ruine de l'Etat juif (135 après J.-C.)*, Paris 1950, pp. 850, 1020 s.

et Origenes et Apollinaris aliique ecclesiastici viri et doctores Graeciae has, ut dixi, visiones non haberi apud Hebraeos fateantur »<sup>108</sup>. È ora quanto mai caratteristico che Valla distorca scientemente la questione teologica — se cioè riconoscere o meno a tali scritture di dubbia origine il carattere di testo ispirato, sì da comprenderle nel canone biblico cristiano — nel ben diverso discrimine di 'verità' e 'falsità', e così riferisca dell'antica controversia tra i Padri: « si eam Iudaei in Veteris Instrumenti archetypo non agnoscunt, id est (*sic!*) si doctissimi quique Latinorum, plerique Graecorum, singuli Hebraeorum illam ut fabulam damnant, ego non hanc adumbratam ex illa damnabo, quae nullius scriptoris auctoritate fulcitur et quae magistram multo superat stultitia? ».

Valla, in altri termini, approfitta, per dir così, del lato debole del canone scritturale (come si sa, malgrado le riserve di Girolamo, le Scritture deuterocanoniche furono comprese nella *Vulgata*), onde scalfire la credibilità del racconto biblico. Né questo è tutto. Sempre sulla falsariga polemica dell'esame della leggenda di Silvestro, e nell'auspicare una più schietta edificazione religiosa (« Pudeat nos, ...erubescat christianus homo proloqui, quae non modo vera non sunt, sed nec verisimilia »), compare un originale assunto di filosofia morale, che ha davvero poco in comune con le allegazioni bibliche, implicite o esplicite, di cui Valla correda il suo discorso. Così infatti prosegue: « 'At enim — inquiunt — hanc daemones potestatem in gentibus optinebant, ut eas diis servientes illuderent'. Silete, imperitissimi homines, ne dicam sceleratissimos, qui fabulis vestris tale semper velamentum optenditis. Non desiderat sinceritas christiana patrociniū falsitatis, satis per se superque sua ipsius luce ac veritate defenditur, sine istis commenticiis ac prestigiosis fabellis in Deum, in Christum, in Spiritum sanctum contumeliosissimis. Siccine Deus arbitrio daemonum tradiderat genus humanum, ut tam manifestis, tam imperiosis miraculis seduceretur? *ut prope modum posset iniustitiae accusari*, qui oves lupis commisisset, et homines magnam errorum suorum haberent excusationem? »<sup>109</sup>.

<sup>108</sup> HIERONYMUS, *Commentarii in Daniele*, prologus (citato in ed. SETZ, p. 146, n. 390).

<sup>109</sup> Ed. SETZ, IV, § 75, p. 147 s. Si veda, per il profondo contrasto con i passi in questione del Valla, la tradizionale concezione unitaria ed integrale della Sacra Scrittura, come si legge, per menzionare un'autorevole testimonianza contemporanea, in J. Gerson: « quasi sit una propositio

I piani del discorso, che ho voluto citare per esteso, sono, come si vede, due: dal tema dell'incredibilità del prodigio si scivola nella questione saliente, filosofica e religiosa, del rapporto Dio-uomo e della natura del male. Figurare il demonio come incarnazione del male e radice prima del peccato, costituisce per Valla una bestemmia a Dio. Così fa intendere, nel dialogo *De vero bono*, l'interlocutore cristiano, che pronuncia un sermone sulle delizie del paradiso, ma del tutto astraendo dalle pene dell'inferno; e così del resto aveva avvertito nell'esordio: « De tertio (sc. post mortem quanta mala sint malis) multa mihi ad dicendum suppedicaret oratio, si apud imperitam atque immoratam concionem habenda esset. Cum vero apud vos optimos atque doctissimos viros sermo sit, *de hac re silentium agam*. Non extimescunt generosi animi leges, *non suppliciiis propositis deterrentur*, sed praemiis invitantur »<sup>110</sup>. Né diverso è il tema del dialogo *De libero arbitrio* del 1439, che ha come tesi principale l'impossibilità per l'uomo di concepire la giustizia divina senza far Dio corresponsabile del peccato, sì da approdare a conclusioni di agnosticismo teologico<sup>111</sup>.

Si giunge con ciò al paradosso, secondo il quale anche dallo stretto punto di vista etico-religioso la letteratura secolare antica diventa un termine di confronto sfavorevole per la tradizionale edificazione cristiana. Così infatti Valla prosegue dal punto in cui ci siamo per un momento discostati: « Taceo de aliis populis, dicam de Romanis, apud quos paucissima miracula feruntur eaque vetusta et incerta »<sup>112</sup>. Come esempio viene addotta la leggenda di Quinto Curzio che precipita armato nella voragine apertasi improvvisamente. Valerio Massimo, tra i suoi *exempla*, narra acriticamente la leggenda; Tito Livio, « et prior auctor et gravior », cerca di razionalizzarla (la voragine si apre per cause naturali e non si rinchiude);

---

copulativa connectens singulas partes et unam confirmans per alteram, elucidans et exponens » (in DE VOOGHT, *Les sources*, p. 242).

<sup>110</sup> *De vero falsoque bono*, ed. M. DE PANIZZA LORCH, Bari 1970, p. 117 s. (= III, 16, §§ 3-4); cfr. anche il mio saggio *Indagine sul « De voluptate » di Lorenzo Valla*, in R. FUBINI, *Umanesimo e secolarizzazione, da Petrarca a Valla*, Roma 1990, pp. 339-394, in particolare p. 357.

<sup>111</sup> Cfr. L. VALLA, *Dialogue sur le Libre-arbitre*, éd. crit., traduction, introduction et notes par J. CHOMARAT, Paris 1983; e FUBINI, *L. Valla*, p. 295 s.

<sup>112</sup> Ed. SETZ, § 75, p. 148.

ma già essa era stata confutata da Varrone, « de hiis duobus et prior et doctior et, ut sentio, gravior auctor », mediante un approfondito esame della tradizione storica <sup>113</sup>.

Dietro un corretto resoconto storico vi è dunque una razionalizzazione filosofica. Reciprocamente la fede religiosa è concepita come puro atto volitivo, indipendente dall'intelletto, come spontaneità di persuasione, che non abbisogna di apparati probatori, siano essi di edificazione o dottrina (« Qui persuasus est plane acquiescit, nec ulteriorem probationem desiderat ») <sup>114</sup>.

È con tale animo che Valla affronta il problema globale della tradizione, che egli fronteggia polemicamente, del tutto dall'esterno rispetto alle tradizioni istituzionali. Il passo in cui più scopertamente tale aspetto si rivela riguarda i Vangeli apocrifi, nonché la tradizione ecclesiastica, che con tale impropria dizione li aveva trasmessi: « Et summus pontifex hos libros appellat apocryphos, quasi nihil vitii sit nisi quod eorum ignoratur auctor; quasi credibilia sint quae narrantur; quasi sancta et ad confirmationem religionis pertinentia, ut iam non minus culpa sit penes hunc qui mala probat, quam penes illum qui mala excogitavit » <sup>115</sup>.

Si sarà già inteso come si tratti di ben altro che di rigoroso scritturismo. Valla ostenta rispetto al canone approvato, ma per

<sup>113</sup> Ivi, § 76, p. 149. Sono notevoli, al riguardo di tale razionalizzazione, alcuni spunti, per dir così, di scientismo. Per es. IV, § 69, p. 139: appare impossibile che Costantino fosse, come dichiarato nel *Constitutum*, console, essendo nel contempo malato di lebbra: « At nequis ambigat ante leprosum esse debuisse quam consulem, sciat ex medicina paulatim hunc morbum succrescere, et ex notitia antiquitatis consulatum iniri Ianuario mense magistratumque esse annum »; ovvero ivi, § 79, p. 152 s.: « Transeo quod cruorem puerorum ad curationem leprae facere dicunt, quod medicina non confitetur » ecc. Inoltre, sulla base di Plinio, *NH*, 29, 67, viene confutata la leggenda del drago, dal momento che, a rigore di scienza naturale, i 'draghi' crescevano solo in Africa (IV, § 73, p. 145).

<sup>114</sup> *Elegantiae*, V, 30; cfr. FUBINI, *Umanesimo e secolarizzazione*, p. 383.

<sup>115</sup> Ed. SETZ, IV, § 78, p. 151. Su tale materia delle devozioni popolari (su cui cfr. anche sopra, n. 46), le istanze razionalistiche del Valla vanno controcorrente rispetto alle tendenze del tempo; cfr. A. MORISI, *Vangeli apocrifi e leggende nella cultura religiosa del tardo Medioevo...*, « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo* », LXXV (1974), pp. 151-177; si noti anche l'aspra denuncia della falsa epistola di Lentulo sulle fattezze di Gesù (§ 72, p. 143), la cui vasta diffusione nei secoli XIV e XV è ricordata in C. GUIGNEBERT, *Jésus*, Paris 1969<sup>2</sup>, pp. 165-168.

chiare ragioni prudenziali e, al tempo stesso, come termine di contrapposizione polemica contro pie credenze e tradizioni. Una volta scartate le nozioni di 'autorità' e di 'apocrifo', la concezione stessa del 'canone', pur formalmente rispettata, è in realtà esclusa dall'impostazione ideologica e culturale del discorso. Come già si è veduto, dietro la confutazione della *pagina privilegii* dello pseudo-Costantino vi sono bersagli più maestosi e più antichi. Prendendo per esempio spunto dalla dichiarazione che il documento originale era stato depositato sulla tomba di Pietro (come poteva essere depositato, quando ancora non era stato redatto per intero?), così Valla, quasi per associazione di idee, prosegue: « Cum essem adolescentulus, interrogasse me quendam memini, quis librum Iob scripsisset; cumque ille respondisset: 'ipse Iob', tunc me subiunxisse, quo pacto igitur de sua ipsius morte faceret mentionem ». E soggiunge: « Quod de multis aliis libris dici potest, quarum ratio huic loco non convenit », con chiara allusione all'attribuzione consacrata a Mosè dei libri del Pentateuco. Di qui viene derivato un vero e proprio canone storiografico, che per buoni motivi fa eccezione delle Sacre Scritture: « Quisquis enim de superiore aetate historiam texit, aut Spiritu sancto dictante loquitur, aut veterum scriptorum et eorum quidem qui de sua aetate scripserunt sequitur auctoritatem. Quare quicumque veteres non sequitur, is de illorum numero erit, quibus vetustas praebet audaciam mentiendi »<sup>116</sup>.

In senso più lato, la verità della storia, dunque la verità di fatto, non integra, come in Cusano, la verità di dottrina, ma le si contrappone. Così infatti Valla prosegue, in riferimento stavolta al contesto giuridico della glossa accursiana: « ...Quod, si quo in loco ista res legitur, non aliter cum antiquitate consentit, quam illa glosatoris Accursii de legatis Romanis ad leges accipiendas dimissis in Graeciam plus quam stulta narratio cum Tito Livio aliisque praestantissimis scriptoribus convenit »<sup>117</sup>.

La verità di fatto è così contrapposta alla verità di diritto, e, conseguentemente, la considerazione dell'*essere* viene anteposta a quella del *dover essere*. È quanto riscontriamo nel modo più diretto nell'irruzione del concetto di *bellum iustum*. Nessuna guerra se non di stretta

<sup>116</sup> Ed. SETZ, IV, § 68, p. 137 s.

<sup>117</sup> Ivi, p. 138. Commenta la glossa a D. I, 1, 2, sull'origine delle 12 tavole, contrapponendola a LIVIO, III, 31, 8.

difesa può definirsi come tale; non è d'altra parte pensabile che siano cancellati gli istinti aggressivi, e che si ritorni a un mitico passato di giustizia: « Et, ut ad ius humanum veniam, quis ignorat nullum ius esse bellorum, aut, si quod est, tam diu valere quandiu possideas quae bello parasti? ». L'unico assetto normativo da Valla riconosciuto — ma in genere in sede di polemica contro le normative canonistiche — è quello del diritto romano, che tuttavia è concepito in senso meramente convenzionalistico, certamente non giusnaturalistico. Non si dica che i Romani « iuste bella nationibus intulerunt »; ma non per questo si vorranno condannare: « Eos ego nolim nec damnare tanquam iniuste pugnaverint, nec absolvere tanquam iuste. Tantum dicam eadem ratione Romanos ceteris bella intulisse, qua reliqui populi regesque, atque ipsis, qui bello lacesciti victique sunt, licuisse deficere a Romanis, ut ab aliis defecerunt, ne forte — quod nemo diceret — imperia omnia ad vetustissimos illos, qui primi domini fuere, id est qui primi praeripere aliena, referantur » <sup>118</sup>.

Si colloca in tale contesto la critica all'etimologismo di Isidoro e dei giuristi, particolarmente là dove il nome degli imperatori, *Augusti*, era spiegato con l'inerente 'dovere' di ampliare l'impero: « quod imperium augere deberent » (mentre Valla indicava il corretto etimo grammaticale: « est... Augustus quasi sacer, ab avium gustu dictus ») <sup>119</sup>. La grammatica induttiva era in ciò opposta alle deduzioni di una linguistica ontologica; eppure Valla stesso si era implicitamente riferito a tale etimo vulgato, quando in apertura dell'opuscolo, nell'orazione che immagina di tenere davanti ad un'assemblea di regnanti, delinea l'immagine del principe conquistatore: « Quid enim vobis expectatius, quid iocundius, quid gratius contingere solet quam accessionem imperiis vestris vos regnisque vestris adiungere et longe lateque quam maxime proferre dicionem?... Quin ipse hic ardor atque haec late dominandi cupiditas, ut quisque maxime potens est, ita eum maxime angit atque agitat ». La differenza consiste tutta nella sostituzione di un dover essere (« debet esse ») con un puro e semplice stato di fatto, quello appunto che, nella fattispecie, rende fin da una prima considerazione inverosimile l'atto di Costantino, battezzato o no che egli

<sup>118</sup> Ivi, V, § 87, p. 165.

<sup>119</sup> Ivi, V, § 83, p. 159 s.



fosse; ed è un'inverisimiglianza che tiene qui luogo dell'illegittimità dei giuristi <sup>120</sup>.

Un simile ordine di considerazione è con ciò anteposto, nell'economia dell'orazione, ad altri più specifici — giuridici, etici, religiosi. Bisognerà a questo punto interrogarsi di qual natura è l'argomentazione, mediante la quale Valla ardisce contrapporsi alle più consacrate tradizioni istituzionali. Sulla scorta di affermazioni enfatiche di Valla stesso (per esempio quando diceva dell'opuscolo: « nihil magis oratorium scripsi ») <sup>121</sup>, si usa insistere sulla natura essenzialmente retorica dello scritto, vuoi per sminuirne la portata <sup>122</sup>, vuoi, in senso opposto, per porre a contrasto la 'retorica umanistica' con le tradizioni 'dialettiche' della Scolastica. Su questo punto ha insistito anche di recente S. Camporeale, che così scrive: « La 'philosophia' è vista costantemente dall'Umanista come impossibile 'ancilla'... della teologia: essa resta sempre un'errata coniugazione del discorso teologico. La 'rhetorica', al contrario, assurge per il Valla a strumento d'analisi sia delle *humanae* che delle *sacrae litterae*. Essa è l'unica metodologia epistemologica coniugabile con la teologia, perché la 'rhetorica' è strumentazione puramente formale (priva di contenuti specifici compostibili con la fede biblica) e al medesimo tempo ricca di parametri d'analisi critica del linguaggio sia filosofico che teologico » <sup>123</sup>. In altri termini, l'argomentazione linguistico-retorica viene opposta a quella filosofico-dialettica, in quanto capace, a differenza di quest'ultima, di preservare e chiarire i contenuti testuali, in uno spettro d'applicazione esteso fino al campo biblico, che viene così privilegiato rispetto alle costruzioni di una teologia scolastica o neo-scolastica. Che la formula-

<sup>120</sup> Ivi, I, § 8, p. 63. Cfr. anche la glossa accursiana a D. I, I, I: « ...quia semper huius propositi debet esse, ut augeat imperium » ecc.

<sup>121</sup> Lettera a Giovanni Aurispa, 31 gennaio 1443, in L. VALLA, *Epistole*, ed. O. BESOMI, M. REGOLIOSI, Padova 1984, p. 252.

<sup>122</sup> È questo l'intento sia di FOIS, pp. 341-345, che giudica, almeno per i tratti più polemici, lo scritto del Valla come determinato dall'occasione politica e dalla sollecitazione del re; sia di SETZ, per il quale, al contrario, l'opera risponderebbe ad intenti prevalentemente retorici, essendo l'influenza in tempi più tardi esercitata estranea alle reali intenzioni del Valla (ma cfr. FUBINI, *L. Valla*, p. 317 s.; e qui sopra, n. 60).

<sup>123</sup> S. I. CAMPOREALE, *Lorenzo Valla e il 'De falso credita donatione'. Retorica, libertà ed ecclesiologia nel '400*, « Memorie domenicane », 19 (1988), pp. 191-293, in particolare p. 221 s.

zione sia lucida, e che risponda a vive istanze culturali e filosofiche correnti, non può sussistere dubbio. E tuttavia non possiamo più eludere la domanda: ma si attaglia tutto questo al Valla, nonché all'indirizzo di cultura che egli si lusingava di inaugurare? In effetti, se Valla avesse veramente voluto opporre la propria 'retorica' classica e cristiana ai contenuti filosofici e dialettici dell'aristotelismo scolastico, ci saremmo dovuti attendere, dal punto di vista dell'ortodossia cristiana, un criterio di rigorosa fedeltà al contesto scritturale<sup>124</sup>. Ovvero, stavolta dal punto di vista formale di una retorica controversistica (« prope tota in contentione versatur », come Valla vantava la propria 'orazione')<sup>125</sup>, ci aspetteremmo la prova virtuosistica di una 'difesa' che fa seguito all' 'accusa', secondo i dettami scolastici della disputa *pro* e *contro*. Ovvero infine, se si fosse trattato, come alcuni hanno voluto, di un mero scritto di propaganda politica, male ci spiegheremmo la sua diffusione solo a pace conclusa (nel 1443), e peggio ancora la fermezza del Valla nel difenderla di fronte alle accuse inquisitoriali ed ecclesiastiche<sup>126</sup>.

In realtà, come già abbiamo avuto modo di constatare, non si ha a che fare con nessuno dei casi prospettati. Valla non si muove nell'ordine di considerazione della 'probabilità', ma della certezza; il suo fine è di liberare il campo dall'errore: « ut errorem a mentibus hominum convellam »<sup>127</sup>. Il dilemma *vero* - *falso* è, per definizione, proprio della dialettica (« Dialecticam inventam esse dicitis veri et falsi quasi disceptatricem et iudicem », scriveva Cicerone)<sup>128</sup>; e Valla stesso intitola la sua più impegnativa prova filosofica e metodologica come *Repastinatio dialecticae et philosophiae*.

<sup>124</sup> Ma si veda, al contrario, Fois, p. XI: « non sempre nel contesto valliano i testi scritturistici presentano il senso esatto che essi hanno nel proprio ».

<sup>125</sup> Lettera a Guarino da Verona, 25 ottobre 1443, in *Epistole*, p. 245.

<sup>126</sup> Sulla connessione, implicita, dello scritto contro la donazione di Costantino e il processo inquisitoriale, cfr. FUBINI, *L. Valla*, pp. 312-315. Si veda inoltre la lettera a Lodovico Trevisan, cardinale camerlengo, 19 novembre 1443, in *Epistole*, p. 247: « At cur *De Constantini donatione* composui? Hoc est quod purgare habeam, ut quod nonnulli optrectent mihi et quasi crimen intendant... Opus meum conditum editumque est, quod emendare aut suppressere nec possem si deberem, nec deberem si possem. Ipsa rei veritas se tuebitur aut ipsa falsitas se coarguet » ecc.

<sup>127</sup> Ed. SETZ, § 4, p. 59 (e sopra, n. 81).

<sup>128</sup> CIC., *Acad. post.*, XXVIII, 91.

o, più in breve, «opus dialecticae et philosophiae»<sup>129</sup>; mentre tipicamente valliano suona un titolo come *De vero bono*<sup>130</sup>, per non dire della *De falso credita* in questione. Bisognerà quindi ricollegare anche la trattazione storico-controversistica del Valla alle impostazioni basilari della sua 'dialettica' e della sua 'filosofia'. L'opuscolo sulla Donazione di Costantino si qualifica infatti — lo abbiamo bene veduto — per fronteggiare le tradizioni istituzionali, per prime quella teologica e canonistica, dal punto di vista della sua propria 'verità': «rem canonici iuris et theologiae, sed contra omnes canonicistas et omnes theologos», così come egli annunciava lo scritto all'amico Tortelli<sup>131</sup>.

Di qual verità si tratta, al punto — come ancora Valla si esprime — che la 'causa della verità' possa identificarsi, in progressione, con la «causa iustitiae, causa Dei»?<sup>132</sup>. Mi sia consentito di tornare, a titolo di esemplificazione, sul discorso immaginario dinanzi all'assemblea dei regnanti. Costoro vi sono infatti qualificati come in preda a «hic ardor atque haec late dominandi cupiditas», tale da spingerli a delitti abominevoli «propter imperium assumendum»<sup>133</sup>. Riconosciamo qui, in altri termini, come in un campo specifico di applicazione, la categoria dialettica della *qualitas*, di cui così Valla scrive nella *Repastinatio*: «qualitas continet bonum et malum»<sup>134</sup>, essendo quindi considerata come l'unica categoria valida a qualificare l'«azione» del soggetto (o «sostanza»); mentre come unico «universale» (o «trascendente») veniva posta la definizione onnicomprensiva della *res*, parimenti neutra dal punto di vista ontologico e morale.

<sup>129</sup> L. VALLA, *Repastinatio dialectice et philosophiae*, ed. G. ZIPPEL, Padova 1982, voll. 2. La redazione finale si intitola ambiziosamente: *Re tractatio totius dialecticae cum fundamentis universae philosophiae*. Sulla trafila delle redazioni ed edizioni, cfr. l'introduzione editoriale, pp. IX–CXXX. La bibliografia recente è indicata in FUBINI, *L. Valla*, p. 45.

<sup>130</sup> Sull'origine dell'intitolazione *De vero bono*, cfr. FUBINI, *Umanesimo e secolarizzazione*, pp. 345 s., 359, 361.

<sup>131</sup> Lettera a Giovanni Tortelli, 25 maggio 1440, in *Epistole*, p. 192.

<sup>132</sup> Ed. SETZ, § 2, p. 57.

<sup>133</sup> Ivi, § 8, p. 63 s.

<sup>134</sup> Cfr. FUBINI, *L. Valla*, p. 305; ma su questa parte, cfr. ora particolarmente J. MONFASANI, *Lorenzo Valla and Rudolph Agricola*, «Journal of History of Philosophy», XXVIII (1990), pp. 181–200, e particolarmente pp. 189, 196 s.; e inoltre *Repastinatio*, I, 2, § 28 (vol. I, p. 19).

Tale era per Valla il nucleo logico rifiuto e come immedesimato in ogni discorso, e con ciò la misura della sua verità: « 'Verum' sive 'veritas' est proprie scientia sive notitia cuiuscumque rei, et quasi lux animi, quae ad sensus se porrigit », mentre la logica (o 'dialettica') era definita come « diligens ratio disserendi ». Non si tratta quindi, come si è equivocato, di una riduzione della logica a retorica, bensì dell'individuazione di quel nucleo logico essenziale, che ogni discorso, per quanto dilatato ed arricchito delle figure retoriche, non può non contenere, trovando, come per una sorta di empirico filtro o verifica, una sua misura nel linguaggio comune. Si trattava, in altri termini, di una retta collocazione nel discorso dei dati empirici dell'esperienza. La qualificazione morale non apparteneva alla sfera del conoscere, ma del volere, che era appunto quella a cui si rivolgeva l'arte oratoria <sup>135</sup>.

Ora, anche se il rapporto fra questi due momenti, che l'empirismo e prammatismo valliano vuole come nettamente distinti, rimane senza approfondimento, non per questo è meno fermo il presupposto che condizione di un retto volere sia di eliminare tutto quanto alla verità si opponga; è in questo senso che egli parla di « sinceritas christiana », che — come ormai dovrebbe essere chiaro — è ben altro che una rigorosa adesione al contesto evangelico. La dialettica valliana va in effetti soprattutto valutata in rapporto al suo campo di applicazione, che è quello di una valutazione diretta della realtà, non inficiata dalle concettualizzazioni dottrinali e scolastiche. In tal senso si può dire che in Valla si attua una convergenza del giudizio col fatto (e cioè con la *res*, equivalente latino di *pragma*), mentre la retorica, che allarga il discorso inglobando senza soluzione di continuità il nucleo logico essenziale si rivolge alla sfera irriducibile delle passioni e delle volizioni (ciò che Valla, nel *De*

---

<sup>135</sup> Cfr. al riguardo R. J. SCHOECK, *Lawyers and Rhetoric in Sixteenth-Century England*, in *Renaissance Eloquence. Studies in the Theory and Practice of Renaissance Rhetoric*, ed. by J. J. MURPHY, Berkeley-Los Angeles-London 1983, pp. 274-291, e particolarmente p. 274: « If, with Aristotle, we take rhetoric to signify 'the faculty of observing in any given case the available means of persuasion', and if we note with him that this faculty is not a function of any other art, then we recognize that we are concerned with an art that uniquely leads to action in other and action (as Ong has observed) 'in the sense of something other than contemplation'. Rhetoric, thus, is essentially and ineluctably involved in the world of action; it is... a strategy, and always a strategy for action ».

*vero bono*, congloba nel termine unico di *voluptas*, in tutta la larghezza dei suoi significati). Ciò che viceversa viene tagliato fuori è la sfera della tradizione, e con essa l'insieme di credenze e valori accettati per comune consenso. Per questo non sarà paradosso affermare che l'*opus oratorium* di Valla contro la falsa e menzognera Donazione di Costantino è in realtà un'opera quanto mai anti-retorica. Fu al contrario ai principî della retorica che si appellarono gli apologeti del papato, nell'intento di riaffermare e difendere i principî della tradizione. Il cardinale J. Torquemada sembra essere stato il primo a far ricorso, in sede di elaborazione canonistica, ai termini della retorica classica, bene per questo in armonia con le più generali direttive culturali di Niccolò V, il papa 'mecenate' emerso vittorioso nel conflitto con il concilio, e in pari tempo intento a coinvolgere la cultura umanistica nel progetto di una nuova e vasta apologetica della sede di Pietro. Nel grande commento al *Decretum Gratiani*, Torquemada giustapponeva ai principî canonistici della recezione e del consenso quelli retorici della verisimiglianza e della persuasione, sì che anche in tal campo l'autorità di Aristotele veniva citata accanto a quella di Agostino: « Et quae ab omnibus asseruntur non possunt omnino carere veritate, ut dicit Philosophus primo *Rhetorices* et 7 *Ethicorum*... Sermo communis non est omnino falsus, ut Philosophus dicit primo *Rhetorices*... Ut dicit Philosophus primo *Topicorum*, probabile verum est quod a pluribus sapientibus dicitur »; e così scriveva poco oltre, stavolta in riferimento alla pura tradizione ecclesiastica: « Opuscula sanctorum patrum habent auctoritatem non ab ipsis auctoritatibus, sed ab approbatione ecclesiae, quae ideo approbata sunt, quia canonicae sapientiae aut rationi consonant reperta, secundum quod ait Augustinus in epistola ad Hieronymum »<sup>136</sup>.

Sono questi precisamente i punti fatti valere dagli apologeti del papato, quando, per la sua ampia diffusione, l'opuscolo del Valla richiese una risposta aperta; e particolarmente su tale probabilismo retorico fece leva, sul finire del secolo, l'*Antivalla* di Alessandro Cortesi: « Quanquam, Pontifex Maxime, de hac re non ita dicam, ut a me defendi videatur quae tum egregie a sapientissimis definita viris, tum maximis suffulta rationibus, tum pontificum decretis

<sup>136</sup> Cfr. TIERNEY, *Only the truth*, p. 84.

confirmata, tum diuturna possessione stabilita, nulla ulterius cuiuscumque ope indigeat »<sup>137</sup>.

Anche per questo il Valla della dialettica riformata, nonché delle sue trasgressive applicazioni nel campo della storia, fu rimosso nella tradizione cattolica e italiana, essendo quivi soprattutto riconosciuto come l'autore delle *Elegantiae Latinae Linguae*, e cioè in qualità di grammatico e retore, sia pur talora « curiosus et inquietus ». Fu viceversa con la Riforma protestante, a partire da Hutten e da Lutero, che furono esaltati i suoi meriti di « veritatis strenuissimus assertor »: occorre cioè che si verificasse, anche in campo istituzionale ed ecclesiastico, una rottura di tradizione<sup>138</sup>.

E tuttavia quello del Valla non fu un terreno teologico ed ecclesiologico, come era stato, prima di lui, quello di Niccolò Cusano, e, dopo, di Lutero. Valla può essere essenzialmente definito come grande e rivoluzionario ideologo e metodologo della cultura, campo nel quale i suoi assunti poterono essere ripresi e sviluppati solo a patto di venire discussi e moderati. Sul piano di una pedagogia istituzionale la linea vittoriosa in ambito europeo non fu quella di Valla, ma del celebrato trattato *De institutione dialectica* di Rodolfo Agricola, il quale, come di recente è stato opportunamente dimo-

---

<sup>137</sup> ANTONAZZI, p. 198. Sull'autore dell'*Antivalla*, Alessandro († 1490), invece che il padre Antonio (come in Antonazzi e altrove), accolgo una convincente proposta — tuttora inedita — di Mariangela Regoliosi.

<sup>138</sup> Cfr. MAFFEI, p. 332: secondo il cardinale Domenico Jacobacci, che scriveva nel 1527, trattare della Donazione « videtur hodie curiosis et inquietis relinquendum »; viceversa, per il giurista Giovanni Cuspiniano, Valla, « homo veritatis strenuissimus assertor », avrebbe dovuto tornare in vita per controbattere i detrattori (*De consulibus Romanorum*, Basilea 1552; cfr. ANTONAZZI, pp. 45, 153). Più ampiamente, mentre Lutero aveva denunciato — amplificando Valla — lo « horribile et immane mendacium de donatione Constantini di. 96 », per l'autorevole apologeta cattolico Agostino Steuco Valla era da considerarsi « magis grammaticus quam reconditarum rerum perito » (*Contra Laurentium Vallam de falsa donatione Constantini*, Lione 1547: ivi, p. 169). È infine importante il giudizio di Melchor Cano, teologo domenicano al concilio di Trento: « Quod deinde ad Constantini donationem attinet, de ea non libet in praesentia disputare. Disputent alii quibus cordi forte est Romanae Ecclesiae maiestatem amplitudinemque minuere. Laurentium Vallam scimus integro libro adversus receptam communi opinionem sententiam declamasse... Verum quid refert a Costantino facta ea donatio sit, an a principibus posterioribus? » ecc. (*Loci theologici*, XI, 9; ivi, p. 174).

strato, oppone al radicalismo valliano il probabilismo dell'antica retorica. Sicché, quando l'opera filosofica del Valla fu pubblicata e diffusa nelle scuole del XVI secolo, lo fu nell'ambito e sotto il condizionamento delle impostazioni di Agricola, sotto il titolo fuorviante di *Disputationes dialecticae* <sup>139</sup>.

Eppure il dissidio fra il razionalismo intransigente valliano e la varia flessibilità del probabilismo retorico non sarebbe certamente stato soffocato. Quando prendo in mano le *Institutiones oratoriae* di Gianbattista Vico, nell'esemplare edizione recente dell'amico Giuliano Crifò, e vi rilevo il primato che, nell'esposizione del soggetto, viene accordato al probabilismo dell'*ars topica*, e la funzione in cui essa viene assunta, a correzione del razionalismo consequenzialistico cartesiano; e quando leggo inoltre nell'*Introduzione* di consistenti analogie con indirizzi dei nostri tempi (per esempio quando lo storico dell'esperienza giuridica riconosce «la profonda somiglianza tra l'idea che tra i criteri ultimi di correttezza di una decisione giuridica ci sia non solo la deduzione da una norma, ma soprattutto l'adesione ad essa dei destinatari, e l'idea che il problema della verità debba esser trattato come problema del consenso espresso da una maggioranza a ciò convinta con mezzi oratori») <sup>140</sup>; quando appunto, cogliendo l'occasione che mi è stata sapientemente offerta di prender conoscenza delle prospettive vichiane congiuntamente a quelle dell'esegesi giuridica dei nostri tempi, non posso non avvertire il contrasto con la profonda rottura nel tessuto stesso della tradizione latina e medio-latina attuata con il diretto appellarsi del Valla a una *veritas* di ragione, immediatamente raggiungibile oltre e contro le tradizioni, e alle forme che assunti non dissimili avrebbero preso nel movimento illuministico, cresciuto sul tronco del razionalismo cartesiano.

In tutto ciò la falsa e menzognera donazione di Costantino ebbe parte non piccola, non fosse altro che per il clamore e il per-

---

<sup>139</sup> Cfr. sopra, n. 134; e inoltre l'importante silloge *Rodolphus Agricola Phrisius, 1444-1485. Proceedings of the International Conference at the University of Groningen, 28-30 October 1985*, ed. F. AKKERMAN and A. J. VANDERJAGT, Leiden 1988.

<sup>140</sup> GIAMBATTISTA VICO, *Institutiones oratoriae*, Testo critico versione e commento di G. CRIFÒ, Napoli 1989; nell'*Introduzione* (pp. XV-CXII) è fatto riferimento a F. HAFT, *Juristische Rhetorik*, Freiburg-München 1978 (ivi, p. LXX).

petuarsi dello scandalo. Si è detto nel corso del convegno della tipica ambivalenza di Costantino personaggio storico, sullo spartiacque di epoche diverse; e non meno ambivalente fu la tradizione storica sua e della sua supposta donazione, fra Chiesa 'costantiniana' e cesaro-papismo secolare, fra Riforma e Controriforma. Si aggiungano ora le diverse e talora non meno decisive inferenze che giuristi, teologi ed ideologi derivarono misurandosi con l'ingombrante *Constitutum*. Decisamente l'imperatore Costantino fu una figura sintomatica, nonché nelle tradizioni politiche e religiose, anche nella vicenda storico-culturale di questa Europa che ancora abitiamo.